# 4 TORNATA DEL 29 LUGLIO 1863

#### PRESIDENZA DEL BARONE POERIO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. Atti diversi. = Istanze del deputato Greco Antonio, e del ministro per la guerra Della Rovere, per la discussione di due progetti di legge. = Seguito della discussione del disegno di legge per la leva militare, e per disposizioni sulle surrogazioni - Disposizioni transitorie: questioni sulle dispense, e sulle surrogazioni - Proposte dei deputati Lazzaro, Camerini e Mazziotti - Opinioni diverse dei deputati Michelini, Ranieri, Melchiorre, Minervini, Torre, Leopardi, Bixio e D'Ondes-Reggio - Incidente d'ordine - Chiusura - Emendamenti dei deputati Sanguinetti, Mancini, Macchi e Gallo - Spiegazioni del deputato Camerini - Considerazioni del deputato Panattoni - Risposte del deputato Torre - Rettificazione del deputato Bixio - Considerazioni del deputato Mancini. =: Relazione sul disegno di legge per l'esercizio della ferrovia da Novara a Cava d'Alzo.

La seduta è aperta alle ore 8 1/4 antimeridiane.

massari, segretario, legge il processo verbale della seduta antecedente, il quale viene approvato; in seguito espone il seguente sunto di petizioni:

9409. La Giunta municipale di Mornico-Losanna (Voghera) ricorre per lo stesso oggetto di cui nella petizione 9009.

9410. Venti costruttori genovesi avendo contrattato sulla fede delle patenti 19 luglio 1825 e 21 giugno 1836, sia acquistando le aree comprese nel piano Barabino, sia erigendovi o facendovi erigere costruzioni, chiedono che questi loro diritti vengano contemplati in un'esenzione da introdursi nella legge relativa alla perequazione dell'imposta fondiaria.

#### ATTI DIVERSI.

PARENTI. Pregherei la Camera a dichiarare d'urgenza la petizione 9366 dei fratelli Luigi e Baldassare Ferrari, relativa alla restituzione di alcuni beni passati al demanio e che devono essere loro devoluti in forza del decreto del dittatore Farini.

(È dichiarata l'urgenza).

#### MOZIONE PER AFFRETTARE LA DISCUSSIONE DI ALCUNE LEGGI.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Greco Antonio.

GRECO ANTONIO. Ieri è stata presentata la relazione intorno alle strade ferrate calabro-sicule. Credo che sia in corso di stampa e che domani possa essere distribuita. Non è ozioso ricordare ciò che è stato stabilito

in precedenza in riguardo all'ordine del giorno, vale a dire che immediatamente dopo la legge sulla tassa di consumo dovesse seguire la discussione della legge delle ferrovie calabro-sicule.

Credo del pari che tra oggi e domani questa discussione possa terminare, e quindi prego la Presidenza affinchè immediatamente dopo sia posta, secondo ciò che è stato disposto antecedentemente, all'ordine del giorno della tornata pomeridiana la discussione delle ferrovie calabro-sicule, immediatamente dopo la discussione del progetto di legge sul dazio-consumo.

PRESIDENTE. Ella non fa che ricordare la deliberazione già presa dalla Camera sulla proposta della Presidenza.

Essendo già stato presentato sul banco della Presidenza il rapporto della Commissione incaricata dell'esame del disegno di legge delle ferrovie calabrosicule che si trova in corso di stampa, appena sarà distribuito, sarà posto all'ordine del giorno in seguito al dazio-consumo. Ella può esser certa di questo.

DELLA ROVERE, ministro per la guerra. Domando la parola.

Devo fare una domanda analoga a quella del deputato Greco.

Oggi probabilmente sarà presentata la relazione della Commissione per la legge che sottopone i reati di renitenza alla leva ai tribunali militari.

Questa legge si compone di un solo articolo al quale forse ne aggiungerò un altro molto semplice.

D'altra parte è una legge che quando sarà messa in vigore, farà liberare moltissimi renitenti che sono nelle carceri e che aspettano il giudizio, e che non possono essere sciolti speditamente se non per mezzo di questa legge.

Quindi questa è una legge piuttosto a benefizio che a danno dei renitenti.

Io pregherei pertanto la Camera di voler decidere che al più presto possibile sia discusso questo disegno di legge prima che la Camera si sciolga di fatto per la partenza di tutti i deputati.

PRESIDENTE. Sarà posta all'ordine del giorno immediatamente dopo la distribuzione del disegno di legge che è in corso di stampa.

GRECO ANTONIO. Ben inteso, sempre dopo il disegno di legge delle ferrovie.

PRESIDENTE. L'ufficio della Presidenza deve mantenere la deliberazione della Camera.

La Camera ha deciso che nelle sedute antimeridiane si dovesse discutere la legge sulla leva, quella del brigantaggio, e tutte queste leggi d'urgenza, come sono state messe all'odine del giorno, e nelle tornate pomeridiane la discussione sui progetti di legge sulla tassa governativa e dazio-consumo e le ferrovie calabro-sicule.

Questo ha deliberato la Camera e questo sarà posto in esecuzione.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA LEVA MILITARE, E PER DISPOSI-ZIONI SULLE SURROGAZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dello schema di legge per la leva militare annua

Ricorderò alla Camera che ieri si sono discussi separatamente i vari capoversi dell'articolo ultimo portante le disposizioni transitorie e l'aggiunta che era stata introdotta dalla Commissione all'articolo quarto. Parlarono parecchi oratori su quest'aggiunta, altri si sono iscritti, i quali sono l'onorevole Michelini e l'onorevole Melchiorre; per il che invito l'onorevole Michelini a parlare e a limitarsi unicamente al primo capoverso in discussione, quantunque sia anche inscritto contro la proposta dell'onorevole Lazzaro.

MICHELINI. Veramente io avrei in animo di parlare, tanto contro l'articolo aggiuntivo della Commissione, quanto contro la proposta del deputato Lazzaro, ma stando all'invito fattomi dall'onorevole presidente...

PRESIDENTE. È una deliberazione presa dalla Camera.

MICHELINI... mi restringerò a parlare contro la
proposta Lazzaro, la quale non è altro che una rinnovazione del progetto di legge Lovito.

Sarò brevissimo, tanto più che vedo che alcuni dei miei colleghi non imitano il mio esempio, e che da ieri si fa una seconda edizione corretta ed ampliata dei discorsi pronunciati nello scorso mese di febbraio precisamente all'occasione della proposta Lovito, identica a quella che ora discutiamo.

Ripetutamente si è invocato non so quale contratto tra il Governo napoletano e le così dette famiglie disobbligate.

Ma io non vedo contratto di sorta. Il Governo na-

poletano aveva il diritto di far leggi, come l'hanno tutti i Governi. Una ne ha fatto sul reclutamento, cui hanno obbedito i felicissimi sudditi di quel Governo: da tal legge sono nati obblighi, diritti, speranze. Tutto questo è vero. Ma non aveva forse diritto il Governo napoletano di cambiare quelle leggi? Avrebbe egli potuto rinunciare a tale diritto? No, perchè un Governo d'oggi ha eguali poteri del Governo di ieri, dell'anno scorso, dello scorso secolo.

Ma, si insiste, i diritti, gli obblighi e le speranze dei privati nati vigente la legge antica?

Non occorre parlare degli obblighi e delle speranze. Parliamo dunque unicamente dei diritti. Ebbene, io dico che diritti veri e irrevocabili non sono nati; solamente diritti condizionali, e la condizione è questa: che quei diritti possono essere abrogati da legge posteriore, appunto perchè un Governo non può rinunciare al diritto di riformare le proprie leggi. La legge sul reclutamento dell'antico Governo napoletano fu cambiata, e certamente migliorata dal Governo italiano, e tutti i cittadini debbono obbedire alla nuova legge.

Il principio inconcusso che la legge non provvede che per l'avvenire, che è stato ripetutamente invocato, nulla ha che fare col caso nostro.

La legge sul reclutamento si applica ai cittadini al momento in cui si opera la leva. Quindi non è punto da dubitare che coloro che cadono nella leva misurano i loro doveri ed i loro diritti dalla legge che è in vigore al momento della leva; posteriormente non possono invocare una legge che è già stata abrogata.

Altri simili esempi abbiamo nella nostra legislazione, anzi nelle legislazioni di tutti i paesi.

Leggi di successione danno norma al momento della morte di colui della cui successione si tratta, senza che coloro che avevano concepito speranze, vigente una legislazione anteriore, abbiano diritto d'invocare quella legislazione.

Sappiamo che quasi dappertutto i figli hanno diritti sulla eredità paterna, ma che la quota disponibile varia secondo i luoghi e secondo i tempi.

Suppongasi che la legge dichiari i figli eredi legittimi del padre per una metà del patrimonio paterno. Con questa speranza i figli contraggono matrimonio, fanno imprese, speculazioni; sopravviene una legge che prima della morte del padre riduce la legittima ad un terzo dell'eredità del padre, il quale lascia ad altri la sola porzione disponibile. Avranno forse i figli diritto di lagnarsi? No, perchè sapevano o dovevano sapere che la legge avrebbe potuto cambiare.

Lo stesso dicasi dei fidecommessi, dei beneficii, e lo stesso dicasi sopra tutto della legge sulla leva. Sostenere tesi contraria sarebbe condannare le leggi all'immobilità; sarebbe cosa poco meno che assurda, per lo meno pugnante contro i principii più elementari di diritto.

Spero pertanto che la Camera, la quale nello scorso febbraio non prese nemmeno in considerazione la legge

proposta dal deputato Lovito, rigetterà ora l'emendamento che il deputato Lazzaro propose di aggiungere alla legge che discutiamo.

Se altrimenti facesse, si creerebbe un ingiusto privilegio, e di privilegi ne abbiamo già troppi nella legge sul reclutamento.

A questo riguardo io mi associo al voto emesso da uno dei deputati lombardi nella tornata di ieri acciò sia abolito il privilegio che hanno attualmente i chierici di andare esenti dalla leva. Spero che su questo punto saremo tutti d'accordo, perfino il dotto professore, l'eloquente professore D'Ondes-Reggio.

PRESIDENTE. Fo osservare all'onorevole Ranieri che si concede la paro la per l'ordine della questione, quando è chiusa la discussione; ora siccome la discussione è in corso ancora, gli serberò la facoltà di parlare dopo la chiusura; se poi la vuole per una mozione d'ordine, è altra cosa, ed in tal caso gli do facoltà di parlare.

RANIERI. A mio credere, e forse potrò errare, ieri, nel fervore della disputa furono scambiati i termini fra i quali versa veramente la questione.

La legge antica napoletara colpiva la famiglia; la famiglia era l'ente ch'essa aveva a fronte; e con la famiglia, col paterfamilias, trattava il Governo ne' vari modi di eseguire la legge medesima; se il paterfamilias aveva tre figliuoli, ne dava uno, o per esso il cambio; se quattro, ne dava due, et ita deinceps.

Mutata la scena, la legge nuova anzi che colpire l'ente famiglia, colpisce l'ente individue, ovunque lo trovi; e lo colpisce per gli attributi proprii di lui, e non per quelli della famiglia cui appartiene.

Adunque i tre termini della questione sono famiglia, individuo, Stato.

Le relazioni fra lo Stato e l'individuo sono dunque per la famiglia res inter alios acta, la quale non può nè nuocere, nè giovare a quest'ultima. Ora, quando lo Stato colpisce l'individuo, esso usa del suo diritto.

Ma questo diritto trova il suo limite nel diritto acquistato del terzo, ch'è la famiglia. L'individuo, che non era in iscena nella legge antica, è colpito, e sta bene Ma è reclamato, per così dire, dalla famiglia della quale la disobbligazione ottenuta non cessa; perchè (anche lasciata da parte la quistione dello retroattività), nel fatto, nessuna legge l'ha colpita.

L'argomentazione, ab absurdo, che faceva ieri, con tanto acume, l'onorevole Restelli, non parmi che possa reggere; poichè non vi è nessun paragone possibile, anzi vi è un abisso fra un padre di famiglia, che dando due figliuoli di quattro, stipula la sua pace, la sua quitanza con lo Stato, e un comune, una provincia, un regno intero, che per un'anomalia si trovasse esente, o presso a poco. Allora non si tratterebbe più di un argomento ab absurdo, ma di un esempio male scelto; insomma, di un'analogia assurda allegata a far le veci di un argomento ab absurdo.

Spero che queste brevi considerazioni possano essere non inutili a ridurre la quistione nel suo logico e legittimo sentiero.

PRESIDENTE. Il deputato Melchiorre ha la parola, ben inteso che si discute semplicemente questo primo capoverso della disposizione transitoria proposta dalla Commissione.

**MELCHIORRE**. (Conversazioni) Giovandomi del savio ammonimento, che or ora ne faceva l'onorevole presidente, esortandoci a limitare il discorso sulla proposta messa a discussione in questa mattina, io restringerò le mie osservazioni, e brevemente le esporrò intorno alle famiglie disobbligate, che hanno formato il tema di tutte le discettazioni finora fatte su quest'argomento, che io non dissimulo a me stesso essere sotto ogni aspetto gravissimo.

L'onorevole Michelini giustamente richiamava l'attenzione della Camera a considerare la natura della legge a cui l'eccezione in esame si appoggiava, e questa è precisamente la legge di leva, che regolava il servizio militare nel Napoletano, in data 19 marzo 1834.

Alla base di alcune disposizioni che in questa legge sono fermate, si riteneva da alcuni che l'obbligo del discarico per le famiglie che si vogliono disobbligate già al servizio militare nelle provincie napoletane reggesse ancora, e dovesse produrre i suoi effetti a vantaggio di coloro che di questa esenzione vorrebbero oggi farsi scudo, ed io rispondendo ai medesimi, senza però avere la stolta pretenzione d'imporre le mie opinioni, le quali non hanno autorità per essere imposte, osservo che per effetto della stessa legge del 19 marzo 1834, quando di questa legge sarà definita l'indole, quest'esenzione non ha fondamento di sorta, e debbe essere reietta. Siffatta questione vuol essere adunque disaminata, e rapporto alla legge antica (sua importanza vi è ancora), e rapporto alla nuova sul reclutamento militare, definendosi prima di ogni altra considerazione l'indole rispettiva, perchè ripeto, sembrami importantissima.

Il mio breve ragionamento perciò verserà sì sulle ragioni che direttamente scendono da tale definizione, che su quelle che per la gravità loro derivano ancora dall'argomento indiretto fondandolo sull'egaaglianza dei cittadini innanzi alle leggi che ora governano tutta quanta la famiglia italiana.

La legge del 19 marzo 1834 è una legge sicuramente d'ordine pubblico, è una legge nella quale si fissano i doveri che i cittadini hanno verso lo Stato, perchè lo Stato adempia alle nobili funzioni di cui è investito rispetto a tutta quanta la famiglia cui riflette.

Quindi le ragioni che debbono essere da noi consultate per risolvere la grave quistione nella quale siamo impegnati, non debbono essere tratte dal diritto comune, nel quale vengono regolati i rapporti tra privati e privati; ma bisogna entrare ad esaminare la quistione dal lato dei rapporti del cittadino verso lo Stato.

Ora è principio di diritto pubblico sul quale non cade controversia di sorta, che tutte le leggi le quali

vengono a regolare i rapporti tra i privati e lo Stato, sono leggi d'ordine pubblico.

Questa è la teorica professata da tutti i più eminenti pubblicisti del nuovo e del vecchio mondo. (Oh!) Non c'è da fare oh!

Quando il rapporto tra lo Stato e il cittadino vien regolato dalle leggi d'ordine pubblico, fra le quali tien posto eminente quella sulla leva militare, la legge è sempre legge che interessa tutta quanta la società, e per la quale è giustizia ineluttabile che il supremo interesse dello Stato debba essere raggiunto; e all'interesse dello Stato debbono cedere tutti gl'interessi privati, ancorchè questi interessi siano grandemente lesi, grandemente pregiudicati, per diritti che si pretendono essersi acquistati in forza di leggi a queste preesistenti, e che furono conseguentemente abrogate.

Perlocchè gli effetti di una legge d'ordine pubblico, per le teorie incontroverse di tutti gli statisti i più illuminati, si impossessano delle cose nello stato in cui trova la Società quando la legge viene ad essere promulgata ed eseguita.

Ora se la legge del 1834 nelle provincie napoletane esentava alcune famiglie le quali avevano dato uno o due soldati secondo il numero d'uomini che era chiamato al servizio militare, ne segue che questa legge essendo stata abrogata da una legge posteriore, la quale obbliga tutti a servire lo Stato perchè tutti innanzi allo Stato dobbiamo essere eguali, tutti abbiamo i medesimi doveri e tutti dobbiamo per lo Stato sopportare i medesimi sacrifici, non può garantire alcun diritto acquisito per volute disobbligazioni, perchè non più esiste, nè debb'essere più rispettata ed ubbidita. Epperò io non vedo ragione per cui quelli che si vorrebbero giovare delle eccezioni in quella legge contemplate, debbano invocarne le disposizioni a loro vantaggio ed in danno degli altri che oggi dovrebbero in vece loro prestare il servizio militare, cui intendono sottrarsi per vagheggiati diritti acquisiti, che non hanno alcun logico e legale fondamento.

Noi non possiamo accordare la implorata esenzione, perchè allora noi dovremmo, nell'innesto della vecchia alla nuova legge, far rivivere la legge antica, mentre invece una legge nuova impera, la quale cambia i diritti delle famiglie rispetto al servizio militare. Non si dubiterà sicuramente che il servizio militare sia un dovere del cittadino innanzi allo Stato, non si dubiterà che noi siamo uguali dinanzi alla legge, che dalla legge non debbono derivare disuguaglianze, che dalla legge non debbono essere conceduti nè benefizi, nè privilegi a scapito degli altri. Ora, se noi accordiamo l'esenzione a quelli che si credono disobbligati per l'eccezione contemplata nella legge 19 marzo 1834, noi veniamo a creare degli svantaggi per coloro che dovrebbero prestare servizio militare in loro vece.

E perchè questo? perchè noi vogliamo considerare la legge sulla leva militare del Napolitano come una legge che abbia stabilito i rapporti fra cittadino e cittadino, invocando le teoriche del diritto comune; se

queste teoriche dovessero essere applicate al caso, io mi associerei volentieri a tutti gli oratori che hanno sostenuto doversi all'esenzione farsi ragione. Ma se noi riteniamo, come è indubitato, che le leggi della leva riguardano il diritto pubblico, e debbono essere eseguite al momento in cui vengono promulgate, che le anteriori, per quante eccezioni vi si contengano, non debbono più essere obbedite, tra perchè le leggi d'ordine pubblico debbono essere immediatamente eseguite, se volessero in contravvenzione di esse far rivivere e riconoscere tuttora produttive di effetti legali creerebbero delle disuguaglianze tra i cittadini. E siccome queste disuguaglianze genererebbero dei privilegi odiosi, ed i privilegi debbono essere ad ogni costo avversati, debbono essere tolti di mezzo, io non credo che le famiglie disobbligate abbiano alcun diritto loro assicurato dalla legge, quando questa legge non ha più vigore. Queste famiglie invece dicono: noi abbiamo dei diritti assicurati da quella legge: ma quei diritti, io dico, esisterebbero se questa legge avesse ancora vigore; oggi questi non esistono più, perchè oggi altri bisogni ed esigenze sociali, de'quali la saviezza legislativa con savio accorgimento tenendo proposito ha mostrato al legislatore la necessità di abrogarli e distruggerli, sanzionando una nuova legge sulla leva militare, la quale è senza alcun dubbio informata a concetti più filosofici e giusti di quelli che informarono il regolamento pubblicato nel 19 marzo 1834 nelle provincie napoletane. E se ciò nonostante le famiglie disobbligate sottilizzando sulla vaga teorica dei diritti acquisiti, avvisassero tuttavia sostenere, che questi diritti non possano essere vulnerati dalle norme sancite nella nuova, ripeto loro, che le antiche leggi, qualunque esse sieno, non hanno più esistenza quando non fossero conformi ai principii garantiti dallo Statuto costituzionale del regno.

Ora se in faccia allo Stato noi abbiamo eguali diritti ed eguali doveri, e gli uni e gli altri sono oggi regolati dalle nuove leggi sulla leva militare, ne seguita che le leggi antiche non devono più essere rispettate, le nuove come d'ordine pubblico debbono essere obbedite, ancorchè arrecassero alcune modificazioni allo stato delle famiglie o frustrassero diritti e speranze concepite sotto l'impero delle stesse leggi dalle nuove abrogate. Per le nuove l'esenzione non regge, dunque invano s'invoca la legge 19 marzo 1834.

Per tutte queste considerazioni adunque, e per considerazioni dirette e per considerazioni ab absurdo, perchè l'onorevole Ranieri ben diceva che non solamente gli argomenti ab absurdo debbono determinarci a prendere una decisione (ed io convengo che spesso questi argomenti sono fallaci; ma quando gli argomenti ex absurdo sono rafforzati dagli argomenti diretti'o apodittici, allora i secondi sono valevoli e avvalorano i primi); per queste considerazioni adunque io credo di aver dimostrato alla Camera che tanto per argomento diretto, quanto per argomento indiretto l'esenzione di cui si vogliono giovare oggi quelle fami-

l'esito delle agitate sorti, sorgeva il debito di pagare la tassa degli uomini e il discarico degl'individui allora componenti la famiglia, i quali non tenendosi obbligati presero moglie, apersero famiglie, e voi vorreste tutto mettere in pericolo?

Il sorteggio della famiglia fruttava l'esenzione ad individui di quella famiglia. V'erano quindi delle famiglie disobbligate dalla tassa della leva, poichè la leva non è che una tassa di vita. Venute le nuove leggi (le leggi piemontesi), non potevano cambiare questo stato di cose; poichè le leggi, sieno o non sieno di ordine pubblico, non possono avere effetto retroattivo, non hanno gli occhi pel passato; una legge che volesse governare il passato, sarebbe un anacronismo.

Ora vediamo se la legge attuale sarebbe o non sarebbe retroattiva nello stabilire la tassa nel modo che gli oppositori venivano sostenendo.

Si diceva: questa legge chiama tutti a concorrere alla leva e non riguarda la famiglia. Per ciò appunto se essa non chiama la famiglia, che una legge antecedente contemplava e dichiarava già discaricata per avere dati i soldati che doveva alla coscrizione, parmi evidente che siamo ad una legge del tutto nuova e che vorrebbe imporsi alla famiglia discaricata in modo retroattivo.

E non può imporsi alle famiglie che si trovano in simile condizione e notate, non discaricabili, ma discaricate all'ombra di una legge precedente.

Diceva ieri uno degli oratori (che non rammento più chi stato fosse dei nostri onorevoli colleghi): il fare dritto alle famiglie discaricate sarebbe un'ingiustizia per le altre famiglie. E vi diceva (ora lo rammento, fu l'onorevole Cortese) questo concetto ponendo innanzi una posizione di fatto.

Egli rappresentava alla Camera una famiglia disobbligata, ed un'altra che non fosse stata disobbligata all'epoca della nuova legge; indi soggiungeva: se voi darete alla famiglia disobbligata l'esenzione per i figliuoli che erano esistenti e sorteggianti a norma della legge precedente, le famiglie non disobbligate dovrebbero dare un maggior numero di soldati. Ed esclamava passionatamente: volete udire i lamenti delle famiglie disobbligate, e non quelli delle altre famiglie?

Signori, tutto questo, mi permetto dire, è una illusione, un assurdo, un impossibile. Questa condizione di due famiglie, nel modo come assume l'onorevole Cortese è un impossibile, è un assurdo in logica ed in morale. Perchè prima di tutto una famiglia che avesse avuti quattro figli, per dirsi disobbligata, aveva dovuto dare due individui al servizio militare. E riflettete, quando li ha dovuti dare? Prima che venisse questa legge novella. Dunque la disobbligazione era un diritto irrevocabilmente acquisito. L'altra famiglia, della quale vi parlava l'onorevole Cortese, sarebbe quella che non avrebbe dato nessuno dei suoi componenti alla leva. Questa non è disobbligata, questa famiglia quindi è stata colpita come è. Dunque come volete voi

confondere questa famiglia non disobbligata, e che non ha dato il debito alla coscrizione, con la famiglia, che avendolo interamente pagato fosse dichiarata disobbligata da una legge precedente?

Potrebbe, o signori, parervi giusto che debba essere vulnerata nel diritto acquisito, ed in considerazione di una famiglia che non avendo dato il suo contingente alla leva prima di questa legge, nessun diritto per essa potrebbe invocare contro la famiglia disobbligata: diritto impossibile ancora ad ideare, non che ad ammettere. Ma delle famiglie disobbligate avete i lamenti, e nessuna delle famiglie obbligate viene opponendosi al diritto di quelle; dunque la condizione che queste due famiglie si trovassero nello stesso piede è un'assurdità, una cosa che non può coesistere nella guisa in cui cercava di rappresentarla l'onorevole Cortese.

I figli di una famiglia disobbligata avrebbero dovuto dare i cambi, o avrebbero dovuto personalmente servire e... forse in una brutta condizione e col dolore di queste famiglie in vedersi obbligate a servire sotto una bandiera di assolutismo, e noi faremo alle stesse il bel regalo di applicare una legge novella per dichiararle ancora obbligate, quando la legge precedente le aveva già del tutto disobbligate.

È questa una condizione tutta peculiare, tutta locale; non è vero poi che sianvi a temere inconvenienti di simil genere per l'avvenire; noi parliamo delle famiglie che alla pubblicazione di questa legge, per la legge precedente erano già disobbligate, vale a dire, avevano dato quello che una legge esigeva da esse. Quindi, sotto questo rapporto, vede la Camera che in questa quistione si è voluto troppo andare per il minuto ad investigare una cosa, la quale, a modo mio, è un affare intuitivo.

Nè la circolare dell'onorevole La Marmora, che spesso si ricorda in questo Parlamento, può non esse da voi calcolata. La Marmora era uomo il quale sapeva che queste condizioni locali dovevano essere rispettate all'ombra di una legge; sapeva La Marmora che ciò non turbava l'esercito, ed è perciò che fece la circolare la quale fu logica, fu giusta, fu sapiente, fu politica. E il Governo dapprima ha così interpretato, come noi vi preghiamo d'interpretare. E non vorrò tutte dire le ragioni e tutti gli argomenti che sono a conforto di tanta giustizia; poichè veggo che il Governo non fa su questo seria discussione, e mi duole che la facessero taluni dei nostri colleghi delle provincie napoletane. Imperocchè al ministro della guerra importa poco il riguardo tra le famiglie quando abbia i suoi soldati.

La quistione se le famiglie sieno o non ferite nel loro diritto, è quistione che deve vedere la legge; il ministro della guerra non ha nulla a vedervi, purchè egli abbia tutti i suoi soldati, e gli ebbe, e gli avrà sempre.

Ora, domando io, che cosa significa vulnerare il diritto delle famiglie discaricate? Significa andare ad esasperare con offesa della giustizia quelle nostre pro-

vincie contristate dal brigantaggio con un voto del Parlamento che rinnega la evidenza e con una interpretazione odiosa e retroattiva, sconoscerebbe di poche famiglie un diritto che è chiaro per giustizia intuitiva. Mandare in quelle contrade due leggi di tassa in una volta, una legge di leva novella, ed il regalo di una interpretazione per creare obblighi estinti, agendo in modo retroattivo, la è cosa che parmi avere dell'inconcepibilita, se non fossimo obbligati a discuterne, neanco per volere del Governo, che per opposizioni di taluni fra i nostri onorevoli colleghi.

Se la questione non fosse nitida come io la veggo, voi devreste interpretarla nel senso che giustizia, umanità, politica insegnerebbero. In conseguenza non so darmi ragione di questa pugna che si fa contro questo diritto acquisito, perchè era già acquistato, quando la nuova legge venne attuata. Le famiglie erano discaricate già quando veniva la legge novella e in conseguenza gli individui della stessa esistenti all'epoca della compiuta disobbligazione, non possono essere ricercati per una legge posteriore, e che nella fede della estinzione tolsero moglie, ebbero figliuoli, apersero famiglia.

E qui l'onorevole Valerio diceva essere questa una quistione pregiudicata, perchè rammentava un voto del mese di febbraio con cui la Camera non prese in considerazione la legge che proponeva, se non erro, il deputato Lovito.

L'onorevole Lovito proponeva una legge di iniziativa parlamentare, la quale riguardava una massima ed il Parlamento non avendo voluto prenderla in considerazione non significa che l'avesse rigettata. Tanto è ciò vero che egli poteva riproporla. Ora quando il Parlamento nella procedura, diciamo così, rudimentaria della forma con cui si preparano e si discutono le leggi trova modo di non volersi occupare di taluna proposta, egli può essere che non se ne occupi perchè ci sieno leggi più urgenti, e per tante altre ragioni che possono sussistere: ma quando il voto del Parlamento in eodem genere et specie non abbia voluto rigettare ed abbia rigettato, e dopo la chiusura della Sessione, si poteva anche benissimo riproporre una legge stata rigettata.

Ora se Lovito avrebbe avuto il diritto di riproporre la sua legge non mai rigettata, anche quando fosse stata veramente rigettata, non intendo quale ostacolo serio stia nella osservazione dell'onorevole Valerio.

Noi ci trovammo precisamente in queste condizioni di cose dopo il discorso della Corona; la Sessione novella reintegra il diritto a tutte le proposte, anche rigettate.

In conseguenza io non trovo che l'obbiezione dell'onorevole Valerio sia appoggiata dai fatti e dagli usi parlamentari e dallo Statuto, epperò nessun ostacolo può riconoscere la Camera in quella obbiezione, perchè dovesse esserle impedito a rendere giustizia. E la renderà, spero, con quella calma e con quella serenità che usare si debbe dai rappresentanti della nazione. la quale, se vogliamo fermare ad unità, uopo è non ferire gl'interessi esistenti prima della felice nostra unione in una famiglia sola.

Si diceva dall'onorevole Restelli che con un argomento per assurdo dovesse respingersi il reclamo di quelle date famiglie, il reclamo se si ammettessero le esenzioni dell'antica legge napolitana, tutte le famiglie e tutti gl'individui di quelle provincie invocherebbero le esenzioni loro concedute, e dove, diceva egli, ci condurrebbe cotesto metodo?

Due risposte. Presentatemi l'argomento diretto, lo accetto; l'argomento è più specioso che solido, perchè non è che una specie di fantasma che si cerca surrogare alla verità. Dunque questo non è un buon argomento.

L'argomento per assurdo, diceva l'acutissima mente di Gerardo Rood, è spesso un'insidia alla verità, che con l'argomento diretto non si può abbattere, e consiglia a schivarlo e a non lasciarsene illudere od imporre.

Ma vediamo se quell'assurdo ci fosse.

Signori, questo diceva l'onorevole Restelli, perchè ignorava la condizione della questione, cioè che si trattasse di diritti acquisiti irrevocabilmente dalle famiglie al comparire di questa legge.

Troppo conosco la saldezza dei principii e degli studi dell'onorevole Restelli, per dubitare menomamente che in lui fece impressione la credenza sopra fatti stati esposti in modo disforme del vero, e che egli ignorava di per sè. Ora dopo quello che ho esposto e che hanno esposto altri colleghi nel senso mio (credo di avere con me l'opinione dell'onorevole Restelli) veniva la nuova legge, erano state già disobbligate dal fatto di avere pagata la tassa della vita, richiesta dalla legge precedente, e per gl'individui della famiglia che allora per quell'adempimento erano dalla legge esentati.

Sicchè vede bene l'onorevole Restelli, e vede bene la Camera, che trattandosi di poche famiglie discaricate prima della novella legge non è a temere, anzi è impossibile, che potessero in futuro esservi di simili esempi, o che le famiglie che non furono discaricate perchè non dettero mai il contingente alla leva, potessero ricevere nocumento di sorta.

Ora l'argomento ab absurdo non sta; non perchè l'onorevole Restelli abbia voluto presentare un argomento che non esiste, ma perchè egli credeva che questa fosse una cosa che stesse in altri termini che non in quelli per me esposti alla Camera.

Essendo la cosa in questi termini, veniamo ora ad un argomento più grave.

Il Governo non ha interesse a non fare ragione ai reclami di queste famiglie disobbligate, poiche con quella disobbligazione esso avrebbe il contingente che gli è dovuto per effetto delle legge attuale. In secondo luogo le famiglie disobbligate non essendo in rapporto colle famiglie obbligate se non per conseguenza di una legge che ha fatto acquistare questi diritti, nessun torto

può la giustizia per le famiglie disobbligate arrecare alle famiglie non discaricate, e che la novella legge colpisce nel modo in che le trovava, cioè soggette a dare il contingente alla coscrizione, e che non avendolo mai dato, lo debbono con le norme della nuova legge. Obbligare le famiglie discaricate ad essere ancora soggette sarebbe una ingiustizia senza nome.

Infine, o signori, dobbiamo persuaderci che quando vi è un periodo di transizione per passare da un metodo all'altro, uopo è che non si correggesse a modo rivoluzionario, cioè surrogando, come spesso il Governo ha creduto, il fatto alla legge.

I periodi di transizione sono stati molti e varii fra le varie parti d'Italia nostra nei momenti di unirsi nel gran programma dell'Italia una con Vittorio Emanuele. E sappiamo dalla prodigiosa nostra storia contemporanea che la cosa più difficile sia stata la unificazione, la quale procedette con varii modi, con varii indirizzi, a seconda dei luoghi e degli uomini preposti alla pubblica cosa. Sappiamo di conseguente che in tutte le parti d'Italia questi periodi di transizione sono stati in diverso modo governati, ma sempre nel senso di salvare il più che si poteva il principio di equità e di giustizia, e noi ora per le provincie napoletane vorremo per pochi casi trovare difficoltà a rendere la reclamata giustizia a delle famigie che adempirono a quello che dovevano, e che la legge dichiarò discaricate?

Rammentate che la leva nel Napoletano era diversa da quella del Piemonte, da quella delle Marche e dell'Umbria, da quella della Toscana, e quindi conviene ai fatti compiuti all'ombra di una legge non estendere la legge novella. Le tasse in forma costituzionale (e massime quella della vita e del tempo, siccome è della leva) in tanto sono legittime in quanto siano volontarie; il costringere, e costringere calcando la giustizia e la equità, sarebbe pericoloso.

Sotto quest'aspetto io prego il Governo, prego la Camera, prego tutti a che non ci sciogliessimo senza aver fatto queste due cose: disposizioni per il brigantaggio, e riconoscere i diritti delle famiglie disobbligate; con ciò noi avremo adempiuto al nostro dovere, in modo che il paese potrà direi che abbiamo bene meritato della patria.

BIXIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre do lettura dell'aggiunta a questo articolo proposta dall'onorevole Lazzaro:

\* La stessa disposizione sarà applicata anche alle famiglie delle provincie meridionali, le quali avendo adempiuto agli obblighi della leva saranno dichiarate disobbligate, a termini dell'articolo 24 del decreto organico del 1834 sul reclutamento militare. »

Devo pure annunziare che vi è anche un emendamento Camerini-Mazziotti, il quale consiste nell'aggiungere dopo la parola disobbligate queste altre: ed unici superstiti.

Il signor Camerini ha la parola per svilupparlo.

CAMERINI. Io la cedo al signor Mazziotti perchè per questa parte dell'emendamento l'iniziativa era sua.

PRESIDENTE Il deputato Mazziotti ha la parola.

MAZZIOTTI. Veramente io supponeva che gli unici superstiti non fossero stati esenti; ma avendo riscontrato la legge questa mattina ho veduto che anche gli unici maschi sono esenti definitivamente: se regge quest'ultimo caso sarebbe inutile il mio emendamento, il quale non aveva altro scopo che di esentare quegli unici superstiti i quali sarebbero stati obbligati a marciare, esentarli (dico secondo l'interpretazione che io credevo data a quella legge) quante volte avessero contratto matrimonio nella buona fede perchè erano esenti, poichè nella legge napolitana o il padre era di 70 anni, o giovane, erano esenti sian orfani di padre, od il padre vivesse, era, lo ripeto, sempre in tutti questi casi esente l'unico.

Ora se l'articolo 86 esenta effettivamente gli unici come li esentava la legge napoletana, giusta le modificazioni fatte ultimamente, allora sarebbe inutile il mio emendamento; e mi riservo solo a parlare se il ministro volesse dare un'interpretazione tutta diversa da quella che credo abbia questo articolo della legge 24 agosto 1862 (articolo 86).

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Cortese per uno schiarimento, ma lo prego di restringersi.

cortese. L'onorevole Minervini fra le molte cose che ha enunciate alla Camera ha detto che la leva nelle provincie napoletane si faceva in modo patriarcale; il parroco ed il sindaco facevano la leva, e le reclute correvano in massa a servire il Borbone.

Io debbo dire alla Camera che l'onorevole Minervini forse ha regione d'ignorare questi fatti, poichè non si sarà mai trovato a sopraintendere alle operazioni della leva, e non ha mai riscontrato i registri municipali.

Io invece ho l'onore di annunziare alla Camera che se si prendono i registri della leva antica, come feci io per uno dei quartieri di Napoli, si trova che, anche sotto i Borboni, in quel modo patriarcale, molto meno della metà dei chiamati andavano a servire, e gli altri erano renitenti o refrattari, o di domicilio ignoto.

LAZZARO. Sarà nei comuni del Napolitano.

cortese. Parlo di Napoli, negli altri comune forse non saprei; ma io volli fare questa semplice dichiarazione, perchè mi tardava di dimostrare alla Camera che i Napolitani accorrono assai più volentieri sotto le file dell'esercito nazionale, anzichè sotto quelle del Borbone, come si potrebbe credere se le parole dell'onorevole Minervini fossero fondate sul vero.

MINERVINI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. La prego di annunciare il fatto personale.

Voci. Ma non vi è un fatto personale.

MINERVINI. Il fatto personale sta in che colle parole dell'onorevole Cortese si vorrebbe far credere che io avessi detto cose nel senso di voler far supporre che i

napoletani accorressero più volentieri sotto le bandiere del Borbone di quello che accorressero sotto la bandiera nazionale.

Signori, io non posso lasciare passare senza protestare contro questa supposizione che respingo a nome delle provincie meridionali; io ho detto che nel Napoletano si usasse (in fatto della coscrizione ed a riguardo delle famiglie) un metodo patriarcale, perchè questo era il metodo di allora; la leva, lo dissi, facevasi dal decurionato, dal sindaco, dal parroco.

Del resto osservo poi all'onorevole preopinante che se mi parla di registro dei renitenti nella città di Nagoli forse potrà aver ragione, ma io posso parlare di tutte le provincie del regno poichè sono stato alla conoscenza di tutti i municipi e ne ho fatto parte più volte, e posso assicurare che i renitenti alla leva nell'ex-regno di Napoli sono stati sempre pochi, e vi prego notare che anche attualmente la leva in quella parte procede benissimo e credo che in Italia vi possano essere paesi in cui si otterranno eguali risultati, ma non migliori.

Dunque io non voglio che si dia un significato diverso alle mie parole; solo io diceva che la docilità del paese in andare alle armi, se era molta in quel modo sotto i Borboni, potrà essere facilissimo ad ispirare a quella docilità, l'energia, la volontà, l'entusiasmo sotto il vessillo italiano, ma rispettando la giustizia, e non lasciando che agisca il capriccio del despota, oramai impossibile in Italia e con la Casa di Savoia.

Osserverò poi anche, e qui intendo di dare un chiarimento sulle cose per me discorse nel merito di questa disputazione, ed è che vorrò invocare a conforto un precedente di questa stessa attuale discussione.

**PRESIDENTE**. Perdoni, questo esce dal fatto personale.

MINERVINI. lo ho domandata prima la parola per un chiarimento, e poi sono stato messo nella necessità di parlare per un fatto personale, del quale mi sono sdebitato innanti al paese ed alla Camera.

PRESIDENTE. È finito il fatto personale permetta

MINERVINI. Certamente la Camera mi consentirà queste poche parole di chiarimento, essendo connesse al mio discorso, sia meglio che le dica.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Perdoni, il fatto personale, è esaurito.

MINERVINI. Ho domandata la parola contemporaneamente per un chiarimento in modo che se vi dico
una parola ho finito. (Segni d'impuzienza)

Vogliate avere pochi momenti di tolleranza e vedrete che faremo più presto, che se avessi a riprendere la parola.

Ecco quello che volea dire e rammemorare alla Camera.

Avete nelle tornate precedenti respinto il mio emendamento col quale io chiedeva che per i coniugati anteriormente al decreto di leva, si fosse cancellata la condizione, scritta nella legge napoletana, cioè, la coabitazione: l'onorevole Torre e la Commissione mi risposero che nella legge del 1834 stava così scritto e che per tale ragione dovevasi mantenere; e l'onorevole Torre forte facendosi della legge del 1834 mi combatteva, e la Camera gli decretava l'onore del trionfo respingendo il mio emendamento. Ora se io per le famiglie discaricate, invoco e reclamo che la legge novella non sia applicata in modo retroattivo, dovrei avere con me logicamente, parmi, l'onorevole Torre e la Camera, e gli stessi oppositori che votarono contro quel mio emendamento, salvo che non si voglia aggravare per le provincie napoletane la legge del 1834 se nuoce e non quella novella se giova e viceversa.

Spero che la Camera ci penserà due volte, prima di suggellare col suo voto un'ingiustizia ed una cotanto manifesta contraddizione.

PRESIDENTE. Due sono i deputati che hanno domandata la parola per un chiarimento, l'onorevole Torre e l'onorevole Lazzaro, raccomando a tutti e due d'essere brevi.

La parola è all'onorevole Torre.

TORRE. L'onorevole Mazziotti ha fatto un emendamento; ma nell'incertezza se il suo emendamento potesse avere sì o no un appoggio nella legge, ha domandato se l'unico superstite sia esente dalla leva.

L'anno scorso quando furono fatte le modificazioni alla legge della leva, all'articolo 86, numero 1, dove diceva: « unico figlio maschio di padre entrato nel cinquantesimo anno di età, » fu tolta soltanto la condizione d'entrato nel cinquantesimo anno di età; per conseguenza non è esente dalla leva se non se l'unico figlio maschio, e con questo unico figlio maschio s'intende quello che ha il padre vivente qualunque sia la sua età.

Si è tolta soltanto la condizione dell'età e niente altro, per conseguenza assicuro l'onorevole Mazziotti che gli unici superstiti non sono affatto esenti dalla leva, perchè non c'è nessuna ragione di esentarli.

CAMERINI. Domando la parola su quest' incidente.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Lazzaro,
ma solo per uno schiarimento.

LAZZARO. Prometto di non parlare più di cinque minuti.

Io credo di dover fare una dichiarazione. Quando ho iniziato questa questione delle famiglie disobbligate, io non ho avuto altro scopo che rendere maggiormente proficuo il reclutamento e far sì che esso abbia luogo in quel modo che noi tutti desideriamo; dappoichè noi che siamo stati per moltissimi anni, e quando moltissimi lo credevano impossibile, i propugnatori dell'attuale ordine di cose, certamente non potremo avere altra idea che quella di vederlo prosperare in tutti i modi che un onesto e buon Italiano può desiderere.

Per conseguenza io credo che il venir oggi di taluni

a fare in questa Camera certe postume difese, allorquando altri le hanno fatte in tempi precedenti ed assai pericolosi, non sia molto opportuno nè abile.

Ciò posto osserverò che nel Piemonte, quando si è pubblicata la legge nuova sulla leva, la quistione dei diritti acquisiti fu risoluta. Imperocchè si dichiarò che coloro che avevano indossato l'abito ecclesiastico erano dispensati dalla leva. Il paragrafo 16 della prima appendice del regolamento del marzo 1855 è chiarissimo.

In questo articolo del regolamento avete dunque rispettato i diritti acquisiti dei chierici, avete rispettato i diritti compiuti prima della pubblicazione della legge del 1854 e ciò con pregiudizio dello Stato.

Ora domando io: perchè la Camera italiana oggi, quando il pregiudizio dello Stato non è in causa non vuol rispettare il diritto acquisito dalle famiglie disobbligate?

Inoltre ripeto quello che ieri vi diceva, che molte famiglie si vedono ingiustamente colpite dalla legge, e sapete che cosa accadrà? Accadrà che queste non si presteranno all'adempimento del loro dovere, mentre molte altre famiglie che non furono colpite, rimarranno non colpite.

Se voi ammettete la mia proposizione, non fate che un atto di giustizia, non fate che rendere la condizione di alcune famiglie eguale a quella d'altre famiglie, mentrechè respingendo la mia proposta e ammettendo le conclusioni contrarie della Commissione voi commettete un'ingiustizia.

Ricordiamo sempre che lo Stato non c'entra per nulla, l'esercito non perderà neppure un uomo. Io non posso credere che il Parlamento voglia sancire una disposizione la quale mentre aggrava soverchiamente alcune famiglie lascia le altre quasi totalmente esenti.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Camerini che aveva ceduta la parola all'onorevole Mazziotti; adesso chiede di dare uno schiarimento, io gli concederò la parola dopo gli altri oratori inscritti.

CAMERINI. L'onorevole Mazziotti pare che abbia ritirato il suo emendamento.

MAZZIOTTI. No! no! Lo mantengo.

PRESIDENTE. Non l'ha ritirato. Gli schiarimenti che ha dati l'onorevole Torre a vece di eliminare i dubbi manifestati dal signor Mazziotti, avendoli confermati ha detto che intendeva insistere nel suo emendamento.

Adesso la parola è all'onorevole Leopardi, poi all'onorevole Bixio, e in ultimo all'onorevole Camerini.

LEGPARDI. Prendo la parola per due semplicissime 'cose: la prima si è che siccome la leva si regola sulla popolazione in generale, ove si supponesse che moltissime famiglie, e ce ne potevano essere, si fossero disobbligate sotto il Governo passato, a chi chiederebbe i soldati il regno d'Italia in quelle provincie? Si dice: ci sono le famiglie nuove; ma far cadere una leva che Per intiero è attribuita a tutta la popolazione di quella provincia sopra le sole famiglie nuove, sarebbe un'ingiustizia enormissima.

Questa è l'osservazione che voleva fare quanto alle famiglie disobbligate.

Quanto ad un'asserzione fatta dall'onorevole Minervini, che eccettuata Napoli, tutte le provincie napoletane davano i soldati al Borbone volonterose, sicchè non v'erano nè renitenti, nè refrettari, io posso al contrario asserire che le provincie maggiormente da noi conosciute, quella, per esempio, degli Abruzzi, avevano numerosissimi renitenti o refrattari ed in molto maggior numero che non ne abbiamo adesso. Non la sola Napoli, ma tutte le provincie, specialmente gli Abruzzi cui confinava lo Stato pontificio, ebbero renitenti e refrattari più numerosi sotto i Borboni che non

BIXIO. Se si continua di questo passo, d'esenzione in esenzione, l'onorevole ministro della guerra dovrà presentare un nuovo progetto di legge che restringa le esenzioni fissate colla legge organica del 1854, oggi generale a tutto il regno. È una quistione che si riduce a questo, di esentare gli uni per gravare gli altri. Le forze militari che l'Italia deve avere sono calcolate sulla base generale della popolazione che ci è, e nessuno dalla prescrizione della legge in fuori ha diritto d'essere esente. Chi può vantare diritti acquisiti? Vi sono ben altri diritti acquisiti che non quelli portati dalle legge borbonica del 1834. Sapete chi può vantare diritti acquisiti? È Venezia che vanta dei diritti acquisiti, mandiamoci un esercito a liberarla; è Roma che vanta dei diritti acquisiti, mandiamoci un esercito a liberarla; non sono diritti acquisiti questi? Li avete proclamati. (Benissimo!)

L'onorevole Minervini, sostenendo l'emendamento Lazzaro, diceva poco fa che non vi è interesse alcuno a che il Governo e la Commissione insistano per togliere quello che lui chiama diritto acquisito nei disobbligati: ma se voi ammettete ancora nella legge presente, oltre quella che avete fatta ieri, altre esenzioni, bisognerà sopraccaricare la mano sopra altri. L'esercito ha un'organizzazione la cui base è la legge attuale, e ognuno può vedere anche dagli ultimi lavori del Fanti e Petitti, quanto importi non toccarla. L'esercito deve essere composto d'una quantità d'uomini che sta in relazione colle forze con cui deve combattere, e cogli elementi della popolazione che la fornisce: questa cifra è costante, diminuendola ne sconvolgete il tutto; quanti sono in Italia, esclusi quelli che sono esenti per motivi di famiglia, debbono esservi compresi e non vi sono diritti contro diritti.

L'esercito bisogna averlo, tutti sono d'accordo su ciò. L'onorevole D'Ondes-Reggio che ieri pareva spaventarsi delle grosse spese dell'esercito, è un po'in contraddizione con quanto ha detto altra volta chiedendone per la Sicilia una parte importantissima. Se dunque l'onorevole D'Ondes-Reggio vuole una parte importantissima per la Sicilia, non può volere certo oggi sconvolgerlo dalla base.

D'ONDES-REGGIO. Domando la parola.

BIXIO. Io prego la Camera di non dare molta im-

portanza agli appigli di legalità che vengono da certe famiglie nel Napoletano, e ricordare che c'è un bisogno avanti di tutto di avere un esercito forte, il che non potrebbe ottenersi se noi così di leggieri accordassimo un'esenzione dopo l'altra.

La Commissione alla pagina quarta del suo rapporto vi enumera già in cinque numeri delle esenzioni a cui pretendono i petenti che si sono rivolti alla Commissione; se se ne ammette una, bisogna ammettere anche le altre, cosicchè bisognerebbe che il Governo venisse a chiedere una nuova legge organica, la quale le esenzioni in parola facesse generali in Italia restringendo molto quelle che la presente ha consacrato dopo lungo studio ed esperienza.

Per queste ragioni e per quelle dette ieri dall'onorevole Restelli sulla questione di diritto prego la Camera a voler passar oltre alla proposta dell'onorevole Lazzaro, accettando l'articolo transitorio proposto dalla Commissione. (1)

PRESIDENTE. Il deputato Camerini ha facoltà di parlare.

CAMERINI. Per una semplice spiegazione.

Le cose dette dall'onorevole Torre hanno persuaso il deputato Mazziotti...

**MAZZIOTTI.** No! no! Domando la parola per una spiegazione.

camerini... che l'emendamento è applicabile, non è superfluo, non è inutile... (Mormorio)

Se non attendono che si spieghi il concetto!... Un poco di tolleranza! Dalle stesse parole dell'onorevole Torre che così ha lealmente stabilito il fatto si è veduto che l'emendamento ha la sua applicazione pratica; poichè non sono esenti colla legge attuale gli unici superstiti, è chiaro che coloro i quali hanno preso moglie fino al 1862 si trovano nella stessa condizione di quelli pei quali la Commissione ha fatto una specie di eccezione, cioè per gli ammogliati appartenenti a famiglie disobbligate. Il principio e la ragione sono identici a capello. Questi unici superstiti, i quali per la legge del 1834 erano assolutamente e personalmente esenti e che in buona fede si ammogliarono, oggi dovrebbero essere compresi nella leva malgrado che siano ammogliati. Per me avrei voluto che la mezza giustizia che si è fatta dalla Commissione in quell'alinea si fosse fatta intiera per le famiglie disobbligate, perchè uno è il principio; ma poichè vedo che la Camera si preoccupa troppo della posizione attuale dello Stato, ed il terreno sul quale l'onorevole Bixio ha portato la questione è quello che fa più impressione, credo però che quelle stesse ragioni non potrebbero valere pei pochissimi unici superstiti ed ammogliati. L'esercito non perderà gran cesa, perchè il caso è rarissimo, e la Camera avrà fatto almeno un piccolo atto di giustizia, se non vuol farne uno completo.

(1) Vedi in seguito la rettificazione fatta dall'onorevole Bixio a pagina 1607 di questa stessa seduta. La Commissione al certo non potrà combatterlo.

MAZZIOTTI. Chiedo la parola sopra questo incidente.

PRESIDENTE. Perdoni, ci sono altri prima di lei. La parola spetta all'onorevole D'Ondes-Reggio per dare uno schiarimento.

D'ONDES-REGGIO. Signor presidente, io sarò breve, ma non posso accettare questa restrizione, poichè non ho ancora parlato, per la prima volta. L'onorevole Bixio mi costringe a dare una risposta, poichè egli ha detto che io sono ieri caduto in contraddizione con ciò che aveva detto in un altro discorso, ieri volendo che l'esercito si riducesse di 100,000 uomini e pria, egli certamente alludeva al mio discorso sulla sicurezza pubblica in Sicilia, esprimendo il desiderio che l'esercito fosse aumentato in Sicilia. Io ho detto ieri ed altre volte ancora che l'esercito debbe ridursi di 100 mila uomini, che significa si debbono avere in piedi 200 mila uomini e non 300 mila, ma con 200 mila uomini ce ne ha abbastanza ed anco soverchio per poter tenerne numeroso corpo in Sicilia affinchè vi forse restituita la pubblica sicurezza, che è in tristissima condizione.

Quanto poi all'argomento su cui discutiamo, signori, se lasciate stare la legge tal quale è in Napoli, ne soffrirà per avventura l'esercito? No. Ma perchè allora volete fare una innovazione, la quale naturalmente tornerà odiosa a molti e gradita a niuno? La prudenza legislativa insegna che non s'introducano delle novità, quando da esse non si trae alcun vantaggio, imperocchè un qualche disturbo sempre se ne deriva.

Non mi farebbe maraviglia se alcuno, portando le stesse opinioni che io ieri significava alla Camera, proponesse questa modificazione alla legge napoletana, ma che la proponga il Ministero e la sostenga l'onorevole Torre, mi reca maraviglia grandissima, imperocchè eglino cadono in evidente contraddizione con quanto intendevano propugnare ieri. Ieri surroganti e surrogati erano per loro la stessa persona, parevano la stessa carne e le stesse ossa, per modo che si voleva che il surrogante dovesse influire sulla volontà del surrogato, anzi la volontà del surrogato doveva essere quella del surrogante, in guisa che in qualunque tempo il surrogato avesse disertato, il surrogante avrebbe dovuto essere assoggettato a farne le veci. Oggi, signori, il surrogato non è più il surrogante, è cosa affatto diversa. Se alcuno non serve di persona, ma ha messo un surrogato, il fratello suo non è più esente da servizio, perchè il surrogato è tutt'altro che il surrogante.

Voci. C'è la legge.

D'ONDES-REGGIO. Ma la legge non c'è nel Napoletano.

Voci. C'è dappertutto.

D'ONDES-REGGIO. Non c'è. C'è solo divisamento d'introdurvela. Perciò vi domando perchè non volete lasciare le cose come sono. Qual vantaggio può trarre l'esercito dalle disposizioni che proponete? Nessuno.

FINZI. Chiedo di parlare sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole D'Ondes-Reggio di non tornare sulla questione dei surroganti e dei surrogati.

**D'ENDES-REGGIO.** Mi scusi, mi è stato d'uopo dimostrare che ciò che oggi il Ministero pretende è in contraddizione al principio che ieri sosteneva riguardo alle relazioni tra surrogante e surrogato. Quindi la questione dei surroganti e surrogati torna oggi in campo, ma sotto un altro aspetto, quello di mantenere esente o no dalla leva un fratello, quando altro fratello ha dato un surrogato.

Una simile innovazione non recherà vantaggio all'esercito, ma grave malcontento cagionerà nel Napoletano. Egli è una delle solite leggi retroattive, che mi pare sta diventando ragion comune nel regno d'Italia!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Finzi per l'ordine della discussione; ma gli faccio osservare che nessuno è più iscritto su questa prima parte.

FINZI. Chiedo il permesso di richiamare l'attenzione della Camera sull'ordine della discussione.

Noi avevamo incominciato col discutere l'emendamento del deputato Lazzaro, poi siamo passati a quello del deputato Mazziotti, poi abbiamo...

PRESIDENTE. Perdoni; l'emendamento del deputato Lazzaro non è che un'aggiunta al primo capoverso della disposizione transitoria che è in discussione. La modificazione proposta dall'onorevole Mazziotti riflette appunto questo primo capoverso, sul quale si aggira questa discussione. La Camera ha deciso di fare una discussione a parte; quindi quando questa sarà esaurita, metterò ai voti la chiusura per poi passare ai voti, e poi la discussione si aprirà sulla seconda parte.

revole nostro presidente non gli permetta di distinguere la differenza che passa tra l'emendamento Mazziotti e l'emendamento Lazzaro. L'onorevole Mazziotti circoscrive alla condizione degli unigeniti i quali sieno superstiti ai genitori; il deputato Lazzaro vuole che sia mantenuto un favore ai disobbligati secondo le leggi borboniche, come se effettivamente noi non istessimo adesso facendo la vera legge di leva che deve servire pel 1863.

Io non entro in merito, ma dico che questi sono due argomenti distinti, e, secondo me, dovrebbero essere discussi e messi ai voti separatamente.

PRESIDENTE. Ella vede bene che si è discusso prima l'emendamento dell'onorevole Lazzaro; ma io non poteva a meno di dare conoscenza anche dell'emendamento presentato dagli onorevoli Mazziotti e Camerini prima di chiudere la discussione generale. Vede dunque che si è proceduto regolarmente.

Interpello ora l'onorevole Mazziotti per sapere, se mantiene il suo emendamento, o se lo ritira.

MAZZIOTTI. Io mi sono riservata la parola dopo le spiegazioni che avrebbe date il signor ministro, e che per lui diede l'onorevole Torre.

Quindi domanderei ora di svolgere il mio emendamento. PRESIDENTE. Lo svolga pure adesso.

mazziotti. Prima di tutto bisogna che io dica che non mi acquieto affatto alle spiegazioni che ha date l'onorevole Torre, all' interpretazione cioè dell' articolo 86, mentre nell'articolo 86 si dice che « sono esclusi dalla leva quelli i quali hanno una delle condizioni che seguono: » e nel primo numero dice: I figli unici, senza spiegare se questi figli unici abbiano ancora i genitori o no.

Ma volendo dare questa interpretazione...

TORRE. Ma che interpretazione?

MAZZIOTTI. Perchè nel primo numero dell'articolo 86 si dice semplicemente figli unici. Ora tutti quegli individui i quali si trovano in una delle condizioni che li rendono esenti, sono esenti per legge, poichè chi è figlio unico, sia vivo o morto il padre, è sempre figlio unico, non cessa di esserlo perchè il padre è morto.

A me dunque sembra che l'economia politica per la popolazione del regno naturalmente porta che le famiglie si riproducano, e non già che si distruggano, e con esse il semenzaio della leva e di tutte le professioni.

Ora, ritornando al mio argomento, dico che è assolutamente necessario che i figli unici superstiti, quando hanno contratto matrimonio, siano esenti, perchè quando hanno contratto matrimonio si credevano esenti definitivamente per la loro qualità di unici. Ora, se si introduce questa condizione di superstiti, si farebbe retroagire la legge, ed essi dovrebbero abbandonare la famiglia per andare a servire. E questo sarebbe veramente un danno.

Io non trovo poi che questa esenzione sia di danno all'esercito perchè esso avrà sempre i suoi 55,000 uomini. Inoltre si otterrà quest'effetto, di avere soldati che vanno volentieri a combattere, e non soldati che avendo moglie e figli servono mal volentieri lo Stato.

C'è di più. La legge vuole che i soldati non siano ammogliati. Perchè dunque volete prendere questi ammogliati, tanto più che essendo figli unici, e non avendo più il padre, non hanno nessuno che pensi alla loro famiglia?

Io credo dunque che se si mette l'esenzione per i disobbligati, tanto più si debba ammettere per i figli unici, i quali hanno contratto matrimonio.

PRESIDENTE. Non essendovi alcun altro iscritto, pongo ai voti la chiusura della discussione sulla prima parte della disposizione transitoria.

(La discussione è chiusa.)

Passeremo ora alla seconda parte della disposizione transitoria.

« Le ragioni di esenzione continueranno ad essere regolate dalle leggi vigenti al tempo in cui il cambio fu regolarmente accettato. »

BOGGIO. Domando la parola per l'ordine della discussione.

Io pregherei che si cominciasse a votare sugli emendamenti i quali non hanno nulla a che fare colla proposta che viene ora in discussione.

PRESIDENTE. Mi perdoni, si è votata la chiusura sulla prima parte dell'articolo.

È uso costante della Camera che si chiude la discussione su tutto l'articolo, e man mano si mettono ai voti i capoversi. Io ho seguito il costume costante serbato dalla Camera.

Adesso darò lettura dei vari emendamenti che sono stati proposti su quest'articolo e su questa seconda parte.

L'emendamento Camerini sta nel porre dopo le parole: ragioni d'esenzione, queste altre: anche per la rappresentanza effettiva del surrogato.

Poi ce n'è un altro dell'onorevole Sanguinetti da sostituire alle disposizioni transitorie.

« Il surrogato darà diritto alle medesime esenzioni di fratelli nella famiglia del surrogato, cui avrebbe diritto il surrogante, se si trovasse personalmente al servizio. »

Poi segue quello dell'onorevole Mancini, il quale alle parole: si trovano attualmente rappresentati da cambio nel servizio militare, propone di sostituire le seguenti: somministrarono cambi nel servizio militare.

Debbo da ultimo avvertire la Camera che vi ha un altro alinea proposto dall'onorevole deputato Gallo, così concepito:

« È fatta facoltà al Governo del Re di accettare il deposito e la cauzione prestata di ducati 240, pari a lire 1019 98, per gli emigrati napolitani all'estero prima del 21 settembre, e dopo l'8 settembre 1859, non ancora a quelle epoche discaricati dall'obbligo di leva. »

Infine vi è un articolo addizionale del deputato Macchi, così formolato:

« Sono abolite le dispense contenute negli articoli 98 e 99 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento militare. »

avranno sostenuto l'aggiunta della Commissione e dopo lo svolgimento dei vari emendamenti. Anzi mi pare che prima di tutti dovrebbero parlare coloro che proposero questi emendamenti. Così non avverrà l'inconveniente che si chiuda la discussione, senzachè si conoscano i motivi delle varie proposte, nè quello ancor maggiore, che dopo la chiusura della discussione il parlare divenga un privilegio ed un monopolio, di modo che non si possa più rispondere ad allegazioni per quanto siano erronee, ad argomenti, per quanto siano sofistici. Quando la discussione è chiusa debb'esserlo per tutti, non esclusi i ministri ed i membri delle Commissioni.

PRESIDENTE. Ho già invitati gli onorevoli che intendono di proporre emendamenti a mandarli alla Presidenza, e come vede hanno avuto la bontà di farlo.

Ripeto che l'onorevole Macchi propone un articolo d'aggiunta che dovrebbe inserirsi fra l'articolo 12 e le disposizioni transitorie. Lo rileggo:

« Sono abolite le dispense contenute negli articoli 98 e 99 della legge 20 aprile 1854 sul reclutamento militare. » MANCINI. Domando la parola.

Non credo conforme al regolamento la proposta Michelini. Anche a me talvolta piacerebbe, quando sono iscritto, di prendere la parola piuttosto ad un punto che ad un altro della discussione.

BOGGIO. Domando la parola sull'ordine della discussione.

mancini. Ma questo non può assolutamente ammettersi; è necessario che si mantenga l'ordine d'iscrizione. Se vi sono emendamenti proposti, bisogna anzitutto udire la discussione della questione di principio tra coloro i quali sostengono la proposta della Commissione e coloro che la oppugnano; questa è discussione fondamentale. Poi si vedrà se vi è chi ne voglia di più o di meno della Commissione emendando la sua proposta.

Per conseguenza io prego l'onorevole presidente di dare la parola agli oratori secondo l'ordine d'iscrizione; se gl'inscritti sulla questione generale rinunciano a parlare, nulla di meglio; allora verranno in discussione gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il deputato Boggio ha la parola sull'ordine della discussione.

non ha guari, essere uso costante della Camera che si chiuda bensì la discussione sugli emendamenti proposti, ma non già che si mettano ai voti.

Accetto questa sua dichiarazione, tanto più che non avendo potuto, contro mia volontà, intervenire con assiduità alle sedute del mattino, si sarà probabilmente in queste sedute introdotto quell'uso costante che in quelle della sera io non conosceva fosse invalso (Si ride), ma appunto per effetto della dichiarazione dell'onorevole presidente, che ora deve esser legge per noi, è necessario di accettar la proposta dell'onorevole Michelini, la quale si riduce in sostanza a dimandare la osservanza del regolamento desiderata dall'onorevole Mancini.

Il regolamento vuole che non si discuta un emendamento se la Camera non ha dichiarato di volerlo prendere in considerazione coll'appoggiarlo: la Camera prima di appoggiarlo ha bisogno di sentirne lo svolgimento.

Colla proposta Michelini noi arriviamo subito a questo risultamento: ognì autore di emendamento lo svolga, poi il presidente domandi se la Camera lo appoggia; se è appoggiato, questo emendamento entrerà nella discussione; se non è appoggiato, avremo da quel momento un nemico di meno alla celerità delle nostre deliberazioni.

Se invece cominciamo dal fare una discussione generale, avremo anzi tutto questa vasta discussione, poi torneremo da capo a sentire lo svolgimento degli emendamenti, nei quali per necessità udremo ripetere almeno per i tre quarti le cose che avremo già udite nella discussione generale.

Or bene, dacchè il regolamento vuole che nessun emendamento sia messo in discussione, se non è appog-

giato, parmi che debba lo sviluppo del proponente precedere alla discussione, tanto più quando colui che è iscritto dichiara che rinuncia alla facoltà che gli spetterebbe.

Laonde, per l'ordine della discussione, e per abbreviare, se è possibile, le nostre deliberazioni, io pregherei il signor presidente a consultare la Camera se ella non crede che debba anzitutto darsi la parola agli autori degli emendamenti, come il modo più spiccio di giungere ad una soluzione.

PRESIDENTE. Io pregherei chi ha altri emendamenti a proporre, di mandarli sul banco della Presidenza.

L'onorevole Panattoni è inscritto contro; quindi un emendamento o soppressivo, o aggiuntivo, o modificativo si potrà proporre; lo mandi al banco della Presidenza.

MANCINI. Tra l'onorevole Boggio e me non credo che vi sia dissenso nel modo d'intendere il regolamento; v'ha bensì un equivoco di fatto.

L'onorevole Boggio dice: quando gli oratori iscritti rinunciano alla parola, non rimane che la discussione degli emendamenti: in tal caso io sono perfettamente d'accordo con lui; il primo che deve parlare è l'autore dell'emendamento; dopo lo svolgimento, se la Camera lo ha appoggiato, s'imprende la discussione di questo emendamento, e chi lo vuol contraddire ha il diritto di farlo. Ma l'onorevole Panattoni che vedo iscritto, per esempio, e l'onorevole Torre, che è il propugnatore della legge, non vogliono certamente proporre emendamenti soppressivi o modificativi della legge: dunque che essi rinuncino alla parola; e sta bene: allora soltanto potranno venire innanzi i proponenti degli emendamenti, li svolgeranno, e sarà poi libero a chiunque di chiedere la parola sugli emendamenti stessi. Ma se gl'iscritti anteriormente non vogliano rinunziare, dovrà mantenersi l'iscrizione quale ha già avuto luogo sull'articolo proposto dalla Commissione; e tutti gl'iscritti, ancorchè non abbiano emerdamenti da proporre, e desiderando parlare sopra la proposta medesima della Commissione, debbono essere intesi, anche perchè i proponenti degli emendamenti, illuminati da questa discussione, potrebbero forse ritirarli, e risparmiare così alla Camera la noia di una discussione inutile.

PRESIDENTE. Io proporrei alla Camera, onde abbreviare questa discussione, di mantenere il turno delle iscrizioni, ma intanto inviterei coloro che hanno presentato degli emendamenti a svilupparli.

Gli emendamenti sono tre: degli onorevoli Sanguinetti, Camerini e Mancini.

Darò nuova lettura di quello dell'onorevole Camerini. Egli propone che dopo le parole: ragioni di esenzione si aggiungano queste altre: anche per la rappresentanza effettiva del surrogato.

Lo invito a svilupparlo.

CAMERINI. Il mio emendamento è il più modesto di tutti, non è che una questione di redazione, secondo me, sopra l'articolo della Commissione.

La Commissione nel primo alinea di queste dispo-

sizioni ha voluto fare anche un atto di omaggio alle esigenze delle precedenti leggi che hanno garantito i giusti diritti di coloro che erano rappresentati da cambi accettati secondo quelle leggi.

La redazione dell'ultimo alinea è questa:

« Le loro ragioni di esenzione continueranno ad essere regolate dalle leggi vigenti al tempo in cui il cambio sia regolarmente accettato. »

Ora nella legge del 1834 tante volte citata non si fa parola certamente delle rappresentanze che il surrogante fa della persona del surrogato, perchè quella legge partiva da differente sistema; la presenza di un cambio, o, per dir meglio l'accettazione di un cambio. operava dopo un anno per le conseguenze di esenzione. sia che rimanesse presente o no il cambio nell'esercito: in altri termini, non teneva calcolo della presenza attuale nell'esercito. In conseguenza, se colle disposizioni transitorie si rimandano le ragioni di esenzione alla legge del 1834, si svolga quella legge, e non si potrà trovare l'espressione che il cambio rappresenti in tutto la persona del surrogato, ma era nello spirito di quella legge, perchè certamente il cambio, una volta dato, figurava per il surrogante dopo l'anno di accettazione, e dava tutte le ragioni di esenzione da quella legge ammesse.

Non dubito che nel mettere quest'ultimo alinea la Commissione abbia guardato a tali conseguenze che venivano dalla legge del 1834, ma pare che la redazione darebbe luogo a durissime interpretazioni, e forse ad interpretazioni erronee. Se si mandasse questo alinea così formolato al giudizio dei commissari di leva, non tutti certamente intenderebbero la cosa nello stesso modo, e ciò potrebbe portarci a differenze di giurisprudenza e conseguenti ingiustizie in questa materia così interessante. (Movimenti)

Quindi le parole da me aggiunte: anche per la rappresentanza effettiva dei surrogati, esprimono la chiara intelligenza di quelle leggi le quali ammettevano questa rappresentanza effettiva nei surroganti della persona del surrogato, e quindi non è questa che una spiegazione diretta a completare il concetto della Commissione, e questa dovrebbe accettarlo per far sì che non vi sia luogo a dubbio.

Del resto, ripeto ciò che diceva da principio, che questo è un emendamento esplicativo, senza che per ciò meno io mi associ agli emendamenti Mancini e Sanguinetti, che abbracciano completamente la questione, ed i quali vanno certamente messi ai voti prima del mio, e ove essi avessero la sventura di venir rigettati (spero bene che avvenga il contrario), allora soltanto verrebbe a farsi luogo al mio emendamento, tendente, come ho detto, solamente a chiarire la formola della legge.

Esso dovrebbe votarsi prima dell'alinea della Commissione, alla cui sorte va, secondo me, indissolubilmente stretto, e deve seguirne la sorte.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti ha la parola per isvolgere il suo emendamento, di cui darò lettura:

« Il surrogato darà diritto alle medesime esenzioni di fratelli nella famiglia del surrogato, cui avrebbe diritto il surrogante se si trovasse personalmente al servizio. »

**SANGUINETTI.** Anzitutto mi occorre accennare un fatto. Questo fatto sta nella diversità delle legislazioni che vigevano in materia di leva nelle diverse provincie.

Nelle antiche provincie come nella Lombardia, il surrogato non dava luogo all'esenzione dei fratelli, mentre nella Toscana e nel Napoletano il surrogato dava luogo alle stesse esenzioni cui avrebbe dato luogo il surrogante se fosse stato effettivamente al servizio.

Venne la legge del regno d'Italia, ed abolì questa diversità proclamando il principio che il surrogato non darebbe per l'avvenire luogo ad esenzione di fratelli.

In questa parte le varie provincie furono unificate, ed ora io vedo che nella disposizione transitoria si vuol togliere quest'unificazione a creare un privilegio per alcune provincie dello Stato, cioè per la Toscana e per le provincie meridionali, nelle quali il surrogato darebbe diritto a quest'esenzione dei fratelli, mentre che nella Lombardia, nel Piemonte e nell'Emilia questo diritto non sarebbe dato.

Ora io non entro nella questione se il surrogato deve rappresentare effettivamente il surrogante, sicchè abbia a dar luogo a queste esenzioni.

Questa questione non voglio trattarla, solo dirò che parmi più conforme al vero spirito della legge, e forse anche più giusto, che il surrogato non dia luogo a queste esenzioni.

Io non voglio trattare che la questione di eguale trattamento per tutte le provincie, quella questione, cioè, per cui tutte le provincie debbono essere trattate alla stessa stregua, alla stessa misura, allo stesso principio di giustizia. E quindi quand'anche io non approvi le disposizioni transitorie della Commissione, tuttavia, non conoscendo a priori se la maggioranza della Camera approverà o non approverà quella disposizione transitoria, io ho voluto formolare quella disposizione transitoria in modo che se quello è un beneficio venga ad esserlo per tutte quante le provincie del regno.

Quindi a quello che ora è un articolo speciale per due provincie ho sostituito altro articolo per cui diverrebbe una disposizione generale per lo Stato.

Col mio articolo, in sostanza, in tutto lo Stato il surrogato dà luogo alla stessa esenzione cui darebbe luogo il surrogante quando fosse lui personalmente al servizio.

Or bene, signori, quando la Camera voglia adottare il principio della Commissione deve essere giusta ed estenderlo a tutto lo Stato; in caso contrario, se non accetta quel principio, allora io sarò lieto che respinga il mio articolo.

Sono però sicuro che la Camera, animata da quei sentimenti di giustizia cui mai finora venne meno, se respinge il mio articolo, respingerà del pari l'articolo della Commissione, il quale sancisce il medesimo prin-

cipio, ma lo sancisce in un modo ingiusto, in un modo indegno del Parlamento italiano.

FERRACCIO, relatore. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mancini per sviluppare il suo emendamento.

**MANCINI.** Siccome il regolamento mi permette di proporre l'emendamento prima della chiusura della discussione, così ne sospendo per ora la proposta.

PRESIDENTE. Non essendovi più emendamenti proposti, invito l'onorevole Michelini a prendere la parola.

Siccome non è presente l'onorevole Michelini, do la parola al deputato Panattoni.

PANATTONI. Io parlo, o signori, per l'articolo transitorio proposto dalla Commissione, e negli stretti limiti di quell'articolo.

Prego la Camera a degnarsi della sua attenzione verso ciò che sarò per dire. Imperocchè io sono pienamente d'accordo con tutti coloro che hanno proferito e che proferiranno parole d'affetto all'esercito. e mi associo agli eccitamenti al nobile servizio delle armi, da cui è dipesa la nostra indipendenza, e da cui può dipendere l'integrità del territorio italiano. Non voglio, no, diminuire l'obbligo che hanno i cittadini di servire alla legge d'imposta; non voglio, no, privilegi, come opportunamente, ma in altro senso, andava dicendo l'onorevole Sanguinetti. Io voglio unicamente che sia fatta giustizia in quel concetto con cui da me s'invoca, cioè che non si revochi quello stato di cose per cui io parlo, ed a cui strettamente si applica l'articolo proposto dalla Commissione. Io chiedo che si ritenga come disobbligato il secondogenito di una famiglia che ha soddisfatto al debito del militare servizio, perchè vi tiene un surrogato che rappresenta il primogenito; e all'inverso io chiedo che, ritenendo un surrogato equivalente al primogenito, non si forzi ad andare in servizio anche il secondogenito, ossia non pretendasi di avere due fratelli di seguito sotto le armi. Ciò non volle la legge sarda, perchè essa volle che, se il primogenito trovasi in serservizio, il secondogenito non sia obbligato ad andare anch'egli sotto le bandiere. Infatti le imposte, che sono cosa sacra, e per le quali ho sempre votato, e che io raccomando al sentimento spontaneo d'ogni Italiano, devono essere regolate e prestate in modo accomodato alla conservazione delle famiglie, dell'agricoltura e delle arti, e così anche al bene inteso vantaggio dello Stato.

Io pertanto spero mostrarvi che parlo per la conservazione d'un diritto chiarissimo e già stabilito, quello cioè della esenzione prestabilita dalla legge vigente al tempo in cui fu messo il cambio, cioè il diritto di rappresentanza (niente meno, e se meno fosse, datemi torto) del surrogato che fu ricevuto a condizione di esentare anche il secondogenito, equivalendo personalmente al primogenito. Se io questo addimostro, se io vi fo conoscere che agli occhi della legge precedente il primogenito è virtualmente sotto le bandiere, allora

io non derogo, anzi mi trovo d'accordo pienamente con la legge sarda ora diventata legge generale in Italia.

Io conservo il principio dell'unificazione; ma mi oppongo unicamente, a che cosa? Alla retroattività. Questo intendo dimostrare. La vostra benignità secondi il mio discorso, e se avrò da essere combattuto, degnatevi di combattermi sul terreno della ragione e nei veri termini nei quali io v'invito a discendere.

VALERIO. Domando la parola.

PANATTONI. Evidentemente la Commissione ha proposto un articolo transitorio, che tende a mantenere il diritto già acquisito da coloro che avevano e che hanno tuttora il loro fratello primogenito all'esercito, mediante l'identificata ed equivalente persona del surrogato. Questa proposta della Commissione è consentanea alla legge generale sulla surroga. Le surroghe, quando non vi è qualche cosa che esiga una discretiva, operano effetti pariformi.

La Commissione fece la sua proposta in senso puramente transitorio e di conservazione. Vediamo dunque se questo effetto veramente si verificò dirimpetto della legge.

Una discussione analoga era stata iniziata in altra circostanza, ma non fu mai proposta nel senso solenne in cui oggi dobbiamo esaminarla, perchè oggi la Commissione ha proposto un articolo per quest'effetto. È verissimo che nell'anno decorso quando venne la legge della leva io avvertii al bisogno di una dichiarazione in proposito. Ma è altresì vero che avendo io dovuto assentarmi, e per mala ventura non trovandosi nell'aula chi era da me incaricato di svolgere l'emendamento, esso passò inavvertito, e nulla fu detto nè in favore, nè in contrario al medesimo. Successivamente venne la proposta del deputato Lovito per una legge di più articoli.

La proposta Lovito era molto larga e complessa. Io debbo dirlo francamente, non l'avrei accettata, almeno nel suo totale.

VALERIO. L'avete però difesa.

PANATTONI. Ho difeso quello che vi era da difendere nella proposta Lovito; e mi rimetto agli atti della Camera, dai quali risulta che io difesi quello che oggi difendo, e niente più di quello che torno difendere. Dissi solamente, che nella proposta Lovito vi era qualche cosa che meritava l'attenzione di questa Camera; ed opinai che si mandasse la medesima agli uffizi, perchè io era convinto, che se integralmente non si poteva accogliere, vi era però qualche cosa da esaminare. E chi legga il breve mio discorso troverà inoltre, che io non sostenni, ma unicamente accennai che vi era utilità a studiare.

La legge delle provincie meridionali a me non è abbastanza nota, molto meno le esplicazioni che si sono date nella sua applicazione. Del pari io non sarei competente a parlare delle leggi dell'Emilia. Mi permetta però la Camera di dare i miei non lunghi schiarimenti sulla legge della Toscana.

In Toscana fino dal 1833 e poi anche sotto le briglie

del generale austriaco, impostoci dalla restaurazione del 1849, fu sempre ritenuto il principio che ora propugno.

Questo era già sancito nei seguenti termini della notificazione ossia delle norme del 22 settembre 1833:

« Gode della esenzione il giovane del quale il fratello immediatamente anteriore in età si trova in servizio militare o in persona, o rappresentato (notate) da un cambio stato regolarmente ricevuto, e che si trova tuttora sotto le bandiere. »

Questa legge faceva equivalere la persona del cambio materialmente presente alla persona del fratello antecedente che, sebbene esonerato, fu dalla legge ritenuto come fittiziamente presente, mediante la surroga di un cambio regolarmente ricevuto.

Nel 1860, quando già la Toscana aveva deliberato l'unificazione politica, e poco prima dell'annessione che portò ad estendere la legge sarda sulla leva, al che di gran cuore mi associai, il Governo della Toscana esaminò la questione, dovendo fare una leva in quel frattempo. Esso adunque dovette preoccuparsi di vedere se era conciliabile ciò che dice l'articolo transitorio.

E se di questa considerazione ora non si preoccupa l'onorevole Torre che mi fa segni di diniego, egli ne ha ben d'onde nella sua fede; ma io non parlo della fede, sibbene della ragione. Il Governo toscano prese a confronto quello che trovavasi nella legge sarda con quello che bisognò fare allora in Toscana, e vide che un articolo per quel bisogno transitorio non poteva denegarsi. Quindi nel 18 gennaio 1860 promulgava una riforma, ove fu mantenuta la disposizione, sul cui tenore ho testè avuto l'onore di richiamare l'attenzione della Camera.

Questa legge, o signori, che contiene disposizioni analoghe all'articolo transitorio, contiene forse qualche cosa d'ingiusto, qualche cosa che doveva cessare per la semplice estensione alla Toscana della legge della leva che vigeva nelle antiche provincie? No, per certo: perchè la disposizione che transitoriamente rimaneva conservata in Toscana era giusta in sè stessa, era conciliabile colla legge sarda, che doveva poi essere estesa e non toglieva pure un uomo all'esercito. Essa unicamente impediva la reduplicazione, cioè il poter avere due uomini quando la legge sarda ne avrebbe richiesto un solo; manteneva cioè quell'egual valore che era stato dato al cambio nel giorno in cui venne ricevuto.

Che cosa esprimevano dunque le leggi toscane del 1833 e del 1860? Esse esprimevano che il cambio allora ricevuto equivalesse, per tutti gli effetti, alla presenza in servizio del fratello primogenito. Stabiliva dunque un'attualità di cose, consumava il fatto delle surroghe aventi la efficacia fin qui data; ossia assegnava una importanza al cambio, che non poteva mutarsi più, riconoscendo in diritto che il servizio militare si considerasse come pagato dal fratello primogenito. Ed a chi gli avesse domandato perchè non era andato alle ban-

diere, egli avrebbe potuto rispondere: in faccia alla legge ie sono sotto le bandiere, perchè ho pagato il cambio per esservi, virtualmente anche a pro del mio fratello minore, e perchè la legge mi dava affidamento che si considerasse equivalente alla presenza mia quella del cambio, quando la mia famiglia aveva fatto un sacrifizio.

Dunque la legge aveva parlato in proposito; dunque il fatto di una surroga efficace all'uopo si era compiuto sotto la fede di quella legge. Dunque dirimpetto al fatto compiuto non si può tornare indietro.

Questo, o signori, era un sistema correspettivo, non un favore. E fosse stato anche un favore, non era un favore di esenzione. Imperocchè la legge che aveva diritto di esigere il servizio del primogenito, lo aveva ricevuto per tutti gli effetti nella persona del surrogato in modo da non poter più chiamare in servizio il fratello secondogenito.

Per sostenere il contrario, non basta dire che si questiona di esenzione. Imperocchè la questione si spingerebbe fino a voler *demonetizzare* almeno per metà il cambio togliendogli il valore che gli si dette quando venne ricevuto.

Ma, si risponde: le leggi di questo genere sono leggi d'ordine pubblico, sono leggi di suprema utilità, e che venite voi a contestare la santità dei diritti? I diritti dello Stato sono al certo più santi di qualunque diritto particolare; ma come entrano essi nella presente questione?

Io accetto l'obbiezione nella sua integrità, e non mi sgomento. Imperocchè egli è vero che le leggi possono mutarsi, e basta la provenienza di una legge nuova quando si tratta di casi che devono verificarsi in avvenire e senza nessun antecedente. Ma se oramai esiste un fatto, se havvi qualche cosa che interessi l'ordine delle famiglie, se vi sono impegni già presi, e se fu stabilito il regolamento stesso del servizio pubblico, e non può contestarsi la efficacia spiegata dalle leggi vigenti, allora la legge nuova o non può retroagire, o deve esprimerlo letteralmente con deroga speciale. La legge nuova deve dire: io lo voglio. E, o sia utile pubblico, o sia beneplacito del legislatore (il che nel sistema costituzionale non dovrebbe, nè potrebbe avvenire), quando la legge abbia detto cotanto, bisogna rassegnarsi: dura lex, sed lex ita scripta est.

Ma, signori, vi era qui utilità pubblica di ciò fare? Vi fu qui una esplicita disposizione di legge per farlo? No. Questo è il grande equivoco degli oppositori. Perciò su questo terreno io chiamo la risposta de'miei avversari, e coscienziosamente sicuro del mio vero, io non rifuggo, anzi invito la battaglia contro di me.

L'utilità pubblica dov'era o signori? È forse utilità pubblica, quando il primo fratello ha per sè e per il secondo fratello un rappresentante in servizio, esigere la reduplicazione, e disconoscere gli effetti del cambio già ricevuto? Quando il servizio fia pagato, perchè derogare a quel modo di pagamento, non abbuonarlo in tutte le sue sequele, e pretendere anche una seconda

esazione? Questo lo tolga il cielo; non sarà mai giustizia, nè mai pubblica utilità, peggio, non sarà nemmeno di pubblico esempio!

Ma la legge lo ha detto? Niente affatto.

Quando noi nel 1860 accettammo la legge della leva del già regno sardo, e per unificarci la estendemmo a quelle parti d'Italia che fin d'allora ebbero la fortuna di essere annesse, noi prendemmo codesta legge quale essa era, cioè per le sue disposizioni che riguardavano l'attualità o l'avvenire, ma non fu detto nè voluto che riguardassero il passato.

Dal 1860 in poi, non vi è dubbio, anche in Toscana i cambi non hanno più lo stesso valore di rappresentanza, ed è certo che il fratello il quale viene dopo non resta al tempo stesso assentato. Quindi io accetto la giusta portata della legge sarda resa generale all'Italia. Ma pongo il quesito: ne verrà forse anche la conseguenza che la legge abbia tolto effetto a quel tanto che il Governo d'allora accettò? È possibile che, senza esprimerlo, la legge nuova abbia fatto sì che quello che era più non sia?

A questo punto, signori, io credo che non si possa in veruna guisa pretendere di dare alla legge sarda una interpretazione così esorbitante, ingiusta e dannosa. Il danno però non è dell'esercito; esso ebbe l'individuo dovutogli; ma ne vorrebbe un altro che per la legge anteriore non dovrebbe avere. Invece il danno sarebbe per la famiglia, la quale avendo dato il surrogato al primogenito sotto l'impero di una legge che non lo chiamava rappresentante anche per esentare il di lui susseguente fratello, malgrado che avesse conseguito l'affidamento che quello fosse un rappresentante anco a tal fine, si troverebbe spogliata anche di questo vantaggio specificamente contemplato. Qui vi è un fatto non privato, perchè i contratti privati non derogano all'ordine pubblico; ma qui vi è un fatto che nasce dalla promessa della legge, e che forma un quasi contratto del Governo intorno al modo di riscuotere l'imposizione mi-

Signori, badate a questo: lo Stato deve essere il primo e il più leale osservatore dei propri impegni!

Non si chiamano altronde, in virtù della disposizione controversa, altri individui, come accade in genere per le esenzioni a prendere il posto di un individuo privilegiato. Io mi guarderei bene dal sostenere una esenzione la quale ricadesse in pregiudizio altrui. Io vi domando lo statu quo. Il primo dei fratelli fu dato, poichè avvi l'alter ego. Or se per avventura voi rendeste al padre di famiglia quel cambio, ed egli lo portasse nella famiglia colonica a servire come garzone, costui lavorerebbe le terre; ed il primogenito andrebbe a finire gli anni del suo servizio; ma il secondogenito voi non lo potreste prendere. Nemmeno voi potete prendere il secondogenito quando avete sempre l'altro fratello rappresentato per questo preciso effetto del cambio. Pensateci, quando neghiate di convenirne, siete voi che date alla legge una portata esorbitante, siete voi che create un danno evidentissimo, e che perturbate la

fede della convenzione tra la legge e il privato; voi togliete il diritto già acquisito.

Non ho, o signori, per finire la mia dimostrazione da andare molto a lungo. Io sono vicinissimo alla meta; imperocchè su questo punto stanno per me le legislazioni antiche e moderne le più illuminate. Io non parlo della regola comune scritta nel Codice romano: certum est leges futuris dare formam negotiis; non preterita revocare. Piuttosto io posso rammentare il Codice Albertino, il quale coesiste colla legge generale della leva: quel Codice vi dice che dovete interpretare le leggi sì che provvedano dal giorno della loro pubblicazione in poi, e non in modo che tolgano quello che era stato fatto, o quello che riposava sulla fede del giure antecedente.

Si è obbiettato, non so come, qualche esempio. Ho sentito parlare della legge di successione, della legge di registro, della legge di bollo, e se non erro è l'onorevole Valerio che ieri e in altra occasione sollevava questa obbiezione.

Ma l'obbiezione non calza per nulla al caso nostro, perchè l'esempio delle successioni, e tutti gli altri diritti che attendono un avvenire, non sono che speranze; non possono aver forza d'attualità, nè subire spogli retroattivi, perchè dipendono da concessione della legge positiva, e perchè anche il testatore, come legislatore in casa propria, è sempre in tempo a deludere la precoce cupidità di coloro che contavano sulla sua successione.

Quanto all'esempio del bollo e registro, signori, io accolgo di buon grado la vostra obbiezione. Dove trovate che nella legge del bollo e registro sia stato detto che un contratto stato registrato debba essere richiamato a nuovo pagamento? No, invece vi trovate che da quel giorno in poi la tassa che si pagava per quel dato contratto sarebbesi pagata-diversamente nei contratti futuri.

Finalmente io vengo all'obbiezione dell'indole eventuale dell'esenzione. Chi facesse troppo anticipato assegnamento su questa obbiezione, fallirebbe all'applicazione.

Si è detto che le esenzioni si riconoscono nel giorno (e questo è l'Achille dei contraddittori) in cui viene a farsi la leva; sicchè se allora non si verificano, non possono essere altrimenti valutate.

Il discorso è giustissimo, ma è perfettamente estraneo all'argomento. Ciò avviene di quelle esenzioni che riguardano l'attitudine e la qualità personale, o di famiglia. Infatti codeste qualità devono per regola generale verificarsi al momento del favore, della grazia o dell'emolumento da conseguirsi. Non vi è dubbio, e sta tene che laddove fu detto che il figlio unico di madre vedova è esente, egli abbia una speranza finchè sua madre vive; ma se la mala fortuna gliela invola nella notte che precede la tratta, egli subisce un fatto risolutivo, ed è spogliato della speranza che fino a quel punto aveva a buon diritto conservata.

Così anche i figli unici, i quali perdono il padre (e

alcune legislazioni ammettono anche i figliuoli di padre vivente), se, dico, perdono il padre e diventano padri di famiglia poco prima della tratta, essi devono subire la conseguenza della nuova e mutata loro condizione.

Ma tutto ciò che cosa ha che fare colla mutazione di valore dato al cambio dai Governi che lo riceverono?

Dunque ammetto con voi che quando naturalmente muta la condizione, venga a risolversi il diritto che preesiste. Ma nel caso attuale la condizione non muta. Voi avete sempre quel cambio che fu dato sotto la fede di rappresentare il primogenito in modo da esentare il secondogenito; voi avete sempre il cambio che è chiamato rappresentante.

E quando la legge vi dice che gode dell'esenzione il giovane il cui fratello immediatamente anteriore si trova in servizio militare o in persona propria, o rappresentato da un cambio, sono frustanei i sentimentalismi e le esigenze.

Basta che vi si dica che alla milizia vi è il primo fratello o in persona, o rappresentato dalla equivalente persona del cambio; ormai fu pagato il tributo della milizia in modo da esentare anche il secondogenito; e non debbe pagarsi altrimenti il debito stesso.

A questo punto non mi resta che conchiudere dicendo, che la contraria interpretazione porterebbe una reduplicazione, ossia la massima delle ingiustizie. Perchè, se è vero che per legge sarda, estesa a tutta Italia, il secondogenito è libero quando il primogenito è sotto le armi; è vero ancora che quando invece del primogenito fu regolarmente ricevuto, come dicono le leggi toscane, il cambio all'effetto di rappresentarlo anche per la esenzione del secondo fratello, la questione è risoluta completamente, e le due leggi vanno d'accordo tra loro. Diversamente bisogna che arriviate a dire che la legge nuova, senza nemmeno pensarvi, aveva derogato a codesta disposizione.

Bisogna che osiate sostenere, che si sieno voluti tutti e due i fratelli; il primo e il secondogenito. Ma se non arrivate a volerli tutti e due, locchè la legge sarda non poteva dire nè disse a riguardo dei cambi ricevuti dagli altri Governi, voi non potete annullare la virtù che aveva il cambio di una rappresentanza più ampia che l'attuale.

La rappresentanza da me propugnata si verificò, come dice la legge toscana, fino dal giorno in cui il cambio fu ricevuto. Quindi da quell'istante vi fu affidamento di esenzione; e questo non si può togliere, altrimenti voi pigliate oggi due fratelli invece di uno solo che dovevate avere fin d'allora.

Io godo di poter chiudere ritornando alla idea d'onde mi mossi. Lungi da me, o signori, di voler far frode all'esercito; di negare che il servizio militare sia un dovere, anzi dirò con le parole dell'egregio generale che regge il portafogli della guerra, dirò è un onorato diritto. Lo sappiano anche per mia bocca i chiamati alla leva, i quali si degradano come renitenti e più come disertori! Lo sappia altresì, e molto più la

guardia nazionale, la quale ha un diritto anche più nobile che è quello di custodire le armi cittadine, e di vegliare per l'ordine e per la indipendenza della nazione.

Ma, o sia un diritto, o sia un debito il portare le armi, quando il debito, il diritto sono soddisfatti secondo le leggi del luogo e del tempo, ciò basta. Non bisogna per affettazione politica, per una foga ed una esorbitanza soverchia, pretendere che si depauperino le famiglie degl'individui capaci di lavorare, o accudire a studi civili. Fortunatamente codeste esagerazioni non sono comuni.

Quando ho veduto che dall'anno passato in poi sono pervenute, malgrado i voti non decisivi della Camera, replicate petizioni da molte provincie; quando ho veduto che se ne sono preoccupati perfino i Consigli provinciali, ove autorevoli e dotte persone hanno sostenuto ciò che ora io sostengo; quando ho veduto che la Commissione delle petizioni, alla quasi unanimità, è stata di questo parere, e quando ho veduto che la Commissione sulla legge attuale per la leva ha trovato giusti questi principii ed ha quasi unanimemente adottato l'articolo transitorio, signori, permettete che, se non altro, io vi raccomandi i diritti delle famiglie toscane.

Io non sono municipale, io ho parlato sempre per la unificazione nazionale, io sono un antico patriota, ed il vocabolario dei sacrifici l'ho svolto avanti di quelli che ora me lo predicano.

Dunque, se mi chiamate su codesto terreno, esso fu già il mio; venite oggi piuttosto voi sul terreno della giustizia, esso è l'articolo della Commissione. (Molte voci: Bravo! Bene!)

TORRE. È un ardimento il mio, o signori, di prendere la parola dopo l'eloquente discorso dell'onorevole Panattoni. In verità, io povero di studi legali, male potrei sostenere la lotta contro un atleta giureconsulto quale è l'onorevole Panattoni, però la Camera mi scuserà se sul terreno legale io resterò per poco tempo, andando invece sopra altro terreno dove io invito l'onorevole mio amico ed avversario.

L'onorevole Panattoni vi ha letto un articolo della legge toscana dove è detto che è esente dalla leva l'iscritto il quale abbia un fratello al servizio militare od in persona, o rappresentato da un surrogato; egli aggiunse che la surrogazione essendosi eseguita sotto l'impero di questa legge, la nuova legge non può alterare questa specie di stipulazione che è passata tra la famiglia ed il Governo per liberare dal servizio militare il primogenito, a cagion d'esempio, e poscia a suo tempo esentare anche il secondogenito.

Questo articolo della legge del 1853 fu mantenuto transitoriamente, tanto il principio che conteneva sembrò egli giusto anche quando il Governo provvisorio di Toscana volle riformare la legge sulla leva sotto l'influenza di quel principio di fusione che invadeva gli Italiani, anche quando tutti i Toscani avevano

rivolti i pensieri alla unione col rimanente delle provincie italiane.

Essendosi riformata la legge di leva del 1853 il Governo toscano, è verissimo, ha adottate quasi interamente la legge sarda, ed ha perfettamente ragione in questo: soltando avendo egli detto, l'onorevole Panattoni, che il Governo toscano allora trovò giusto di fare un articolo transitorio il quale rispettasse appunto questo fatto compiuto....

PANATTONI. Non ho detto transitorio.

TORRE. Aveva inteso che se ne fosse fatto un articolo transitorio, era ciò che io voleva rettificare asserendo che non era un articolo transitorio, ma propriamente un articolo definitivo della legge. Ma qual argomento di giustizia possa trarre l'onorevole Panattoni da questo fatto io non intendo. Non mi fa meraviglia, o signori, che il Governo toscano, cioè il Governo provvisorio, nel prendere a modello la legge sarda del 1854, abbia voluto conservare un articolo il quale era favorevole ai suoi amministrati, e non so perchè da questo fatto l'onorevole Panattoni voglia trar forza pel suo ragionamento.

Ma egli ci diceva: questo fatto della surrogazione è un fatto compiuto sotto l'impero dell'antica legge; io non nego che la surrogazione è compiuta, ma nego che l'effetto ultimo ed eventuale di questa surrogazione fosse compiuto al tempo che vigeva la stessa legge. Poichè nella surrogazione, o signori, bisogna esaminare due cose secondo la legge toscana e napoletana.

L'una è l'effetto immediato in virtù del quale un individuo si fa rappresentare nell'esercito da un altro individuo, l'altro è l'effetto lontano ed eventuale mercè del quale il fratello di questo individuo rappresentato nell'esercito da un cambio allorchè concorre alla leva viene esentato anch'egli dal militare servizio come conseguenza della surrogazione eseguita dal suo fratello.

Secondo altre legislazioni non si verifica questo secondo effetto della surrogazione.

Per esempio nella legge sarda del 1854, chi ha posto il cambio è esente dal servizio, ma non è esente punto il fratello.

Ciò posto, o signori, secondo la legge toscana, il fatto veramente compiuto nella surrogazione avvenuta sotto la medesima legge è la già ottenuta esenzione del surrogante dal servizio militare. Ora quando la famiglia ha ottenuto quest'effetto, che è veramente lo scopo principale propriamente nella surrogazione, non ha alcun diritto di pretendere ad ottenere l'altro effetto, cioè, l'esenzione anche del secondo figlio quando questo secondo figlio concorre alla leva sotto l'impero d'una nuova legge che non ammette punto questo duplice beneficio della legge anteriore. Nè vi può essere nel suddetto caso diritto acquisito, giacchè tale deve ritenersi solamente quello, che era già perfetto prima dell'emanazione della nuova legge, quello che è già definiti vamente acquistato.

Ora l'affidamento d'esenzione derivante da legge anteriore non può costituire che una speranza, che una

mera aspettativa di diritto che può, senza ledere i principii di giustizia essere modificato da legge posteriore. La nuova legge non offende mai il principio di non retroattività ogni qualvolta estenda la sua forza obbligatoria sopra atti ancora pendenti, sospesi o futuri, dovendo unicamente rispettare quelli che erano compiuti o perfetti. La nuova legge non ammette questo duplice beneficio, e ragionevolmente non lo ammette.

E difatti, o signori, la famiglia che avendo il primogenito concorrente alla leva, ha posto il cambio, ha ottenuto, secondo me, il suo scopo, ch'è quello di mantenere nel suo seno questo figlio, il quale possa accudire agli affari della medesima, ma non è giusto che il secondo figlio venga sottratto all'altra grande famiglia ch'è l'esercito dello Stato. Ma, si dice, nell'antica legge quest'effetto si raggiungeva, l'equità esige che sempre sia rispettata la condizione di chi si trova in buona fede, e però l'esenzione di cui trattasi dovrebbe anche solo in via di equità essere mantenuta in pro di quelle famiglie le quali si spropriarono per mettere a gran costo un cambio a uno dei figliuoli nella fede che per esso verrebbe ad essere esentato l'altro figliuolo in una leva successiva. Il rispetto dovuto alla buona fede deve naturalmente circoscriversi nei limiti del ragionevole; ond'è che non si potrebbe tenere in conto di certezza ciò che pel coscritto e per la sua famiglia non era se non una fiducia, fondata, egli è vero, sopra una legge positiva esistente, ma pure mutabile e revocabile. Oltre a ciò, se la buona fede si volesse estendere al di là del ragionevole, si legittimerebbe la inammessibile pretesa che le leggi abbiano ad acconciarsi al vantaggio degli individui, anzichè servire al bene generale dello Stato. Ora, la legge del 1854, che è la legge vigente, non ammette questo duplice beneficio, e qui Prego l'onorevole Panattoni di riflettere che la Camera (io non ne voglio far questione pregiudiziale) si è pronunciata più volte sulla presente questione.

Egli stesso, l'onorevole Panattoni, l'anno scorso, quando furono proposte le modificazioni alla legge presentò un emendamento appunto nel senso della proposta transitoria della Commissione. Ebbene, la Camera non l'appoggiò neppure. L'onorevole Panattoni altra volta chiamato su questo terreno, rispose: io non era presente, ma, signori, io non credo che la Camera abbia bisogno sempre della presenza di chi propone un emendamento: quando trova giusta una proposta, l'accetta, presente o non presente il proponente.

Del pari quando l'onorevole Lovito è venuto alla Camera a fare una proposta per le famiglie disobbligate, non intendeva solo di limitarsi alle famiglie disobbligate; l'onorevole Lovito nel suo 2° articolo non si ristringeva alle provincie napolitane, ma allargava il campo della sua legge, ammettendo appunto ciò che Oggi, per articolo transitorio, vi ammette la Commissione, poichè l'articolo 2° della legge da lui proposta era concepito in questo modo:

« In quelle provincie italiane (non dice già nelle na-

politane soltanto) in cui anteriormente all'attuazione della predetta legge 20 marzo 1854, il cambio militare è equiparato al servizio militare per l'effetto dell'esenzione del fratello, l'articolo 87 della citata legge sarà inteso ed applicato ad esentare il fratello consanguineo di colui che trovasi al servizio militare dello Stato sia personalmente, sia per iscambio di numero, per surrogazione o cambio in contanti. »

Ebbene, o signori, la Camera non volle prendere in considerazione questo schema di legge, tuttochè fosse difeso energicamente dall'eloquenza dell'onorevole Mancini, e tuttochè lo stesso onorevole Panattoni vi prendesse non poca parte.

Ma v'è di più, o signori : la Camera nell'unificare le leggi dello Stato, e specialmente questa del 1854 sulla leva, ha espressamente dichiarato che tutte le leggi anteriori dovevano rimanere abrogate d'allora in poi.

Mi pare che l'onorevole Panattoni non abbia avuto presente l'articolo 4 della legge 30 giugno del 1860, numero 4141, col quale articolo la legge toscana veniva assolutamente abrogata.

Per conseguenza, quando si abroga una legge, ne vengono abrogati anche i suoi effetti, cioè... (Rumori)

Mi scusino gl'interruttori, mi compatisca la Camera; io non sono legale, he fatto ben altri studi (*Ilarità*), e però non mi appunti così facilmente se il mio linguaggio non è strettamente legale. Volevo dire non avranno più effetto.

PRESIDENTE. Non ci sono state interruzioni, continui.

Molte voci. Parli! parli!

TORRE. Quest'articolo dice:

Le leggi, decreti e regolamenti intorno al reclutamento militare, che trovansi in vigore nelle provincie di Lombardia, negli ex-ducati di Parma, Modena e nella Toscana, rimangono aboliti appena sieno ultimate le operazioni di leva attualmente in corso, » ed erano le operazioni della leva sui nati del 1838.

L'anno scorso, nel luglio, quando fu applicata la legge del 1854 alle provincie napoletane, si ripetè un articolo consimile, l'articolo 3 della legge 13 luglio 1862.

« Le leggi, i decreti ed i regolamenti intorno al reclutamento militare che potessero essere finora in vigore nelle provincie napoletane sono abrogate. »

Ora, o signori, dopo questa esplicita volontà della legge sanzionata dalla Camera, io credo che il voler far rivivere ora le leggi antiche non sia cesa abbastanza opportuna, specialmente quando si tratta di leggi che riguardano l'esercito.

Ma, o signori, ho inteso in altra circostanza se non questa volta che alcuni deputati, e tra gli altri l'onorevole Mancini, hanno esaminata la surrogazione militare sotto l'aspetto di un contratto tra il Governo e la famiglia che metteva il surrogato.

Io credo che si parta da un erroneo principio; io sostengo che la surrogazione non è un diritto, perchè il diritto, come diceva il signor ministro della guerra,

è quello di servire il proprio paese. La surrogazione è una di quelle concessioni le quali, per ragioni inutili a dirsi, anche le leggi le più democratiche accordano, ma è sempre una concessione; quindi mi fece meraviglia altra volta quando venne questa questione sul tappeto di sentire che nel Governo c'era la malafede, poichè non tutti i patti di queste stipulazioni, non tutti i patti di questi contratti si erano mantenuti.

L'offerta e l'accettazione di un cambio, si diceva, consumato sotto le anteriori leggi può considerarsi siccome una contrattazione bilaterale implicitamente stipulata tra i surroganti ed il Governo, in virtù della quale i primi offersero ed il secondo accettò il cambio, al duplice effetto che i loro figli colpiti dalle coscrizioni e quelli immediatamente posteriori fossero esonerati dal servizio militare.

Vi sarebbe dunque un diritto dipendente da una contrattazione, e tale da rivestire il carattere giuridico di un diritto quesito, sebbene esso si compia sotto l'impero della nuova legge; giacchè, essi dicono, è massima in giure che gli effetti di una convenzione sono regolati dalla legge, sotto la quale fu la medesima celebrata.

Ove per poco si volesse anche ammettere che la surrogazione possa riguardarsi come una tacita convenzione tra la famiglia ed il Governo, nego però quanto se ne vorrebbe inferire. È vero che gli effetti di una convenzione sono regolati dalla legge sotto cui si è celebrato il contratto, ma io credo che questo principio in giurisprudenza deve intendersi in guisa che non si confonda cogli effetti di una convenzione ciò che non è che una remota conseguenza.

Ora nella pendente questione effetto immediato derivante dalla surrogazione si è unicamente la liberazione del surrogante dal militare servizio, e la sperata esenzione in favore del fratello non è che una remota conseguenza, una eventualità che può o non può verificarsi, e che può essere perciò abolita da una nuova legge.

Io ripeto però, o signori, che il paragonare la surrogazione ad un contratto è un'idea non solo strana, ma stranissima.

Ammesso poi anche che si voglia considerarla come un contratto, non è certo un contratto comune a petto di una legge di pubblica utilità, e certamente l'applicazione della legge 1854 a tutte le provincie è una delle leggi forse d'utilità pubblica di maggior valore.

Ma io ripeto che, essendo sprovvisto del tutto di studi legali, mi sostengo a mala pena su questo terreno.

Prego però l'onorevole Panattoni di seguirmi sopra ben altra arena.

Veniamo ora, o signori, all'applicazione pratica di quest'articolo della legge ove sventuratamente la Camera lo passasse.

Signori, debbo dire innanzi tutto che la redazione della disposizione transitoria della Commissione mi ha fatto un certo senso come se (non voglio certamente

recare la minima offesa agli onorevoli membri della Commissione) come se finora gli onorevoli commissari fossero vissuti nel mondo della luna e non fosse accaduto niente. (Ilarità e movimento in senso diverso) Non ho voluto offendervi...

FERRACCIÙ, relatore. No, no, dica pure. Noi abbiamo voluto stabilire che gli effetti di un atto compiuto sotto l'impero di una legge debbano essere regolati da questa legge. Avete capito?

TORRE. L'onorevole relatore m'interrompe, e mi dice che hanno voluto fare che continuassero gli effetti delle antiche leggi, e che nulla era immutato. Or bene, io lo prendo in parola.

Dunque le leggi non sono mutate, come voi dite? Sì, o signori, sono abrogate le leggi napoletane, le lombarde, quelle di tutte le altre provincie italiane; ed io non posso comprendere come l'onorevole relatore venga a dirci che noi conserviamo quelle leggi. E ripeto che mi fa molta maraviglia questa espressione: nulla è innovato.

Ma, signori, è innovato tutto, dico io. Sono cinque leve in cui noi stiamo applicando la legge del 1854, e non so comprendere come i commissari della Camera vengano a dire innanzi alla medesima che nulla è innovato.

Ma, signori, abbiamo fatto la leva sui nati nel 1839 nelle Romagne e nelle antiche provincie colla legge del 1854; abbiamo fatto la leva sui nati del 1840 nella Lombardia, nelle antiche provincie, nelle Romagne e nel Parmense e nel Modenese, ove era in vigore questa stessa legge che oggi voi proponete. Abbiamo fatto la leva sui nati del 1839 e del 1840 nelle Marche; abbiamo fatto la leva sui nati del 1840 e 1841 in Sicilia; abbiamo fatto la leva sui nati del 1842 in tutte le provincie del regno, e ci si dice che nulla è innovato!

Ma in verità in non so se la Commissione sia stata più astuta o più ingenua. (Si ride) Ho premesso che non intendeva punto di offendere...

FERRACCIÙ, relatore. No, no, non importa; ci spiegheremo. Il vero è che i fatti non hanno forza di legge.

TORBE. L'onorevole relatore diceva che la Commissione ha considerato le cose come erano prima, ed ha detto che le interpretazioni date dal Governo non fanno legge, ma basta leggere gli articoli relativi alla nostra legge del 1854 per vedere che il Governo non ha interpretato, ma ha mantenuto la legge stessa. Ma veniamo al fatto, ammettiamo l'articolo della Commissione: supponiamo dunque una famiglia, la quale ha dato un surrogato, ed il cui figlio viene a concorrere alla leva del 1843, dalla quale il ministro della guerra vi domanda l'autorità di poter trarre 55,000 uomini. Che cosa accadrà, signori?

Scusino, ho preso un abbaglio: intendevo ed intendo esaminare il caso già seguito dall'anno scorso sui nati nel 1842, cioè sull'ultima leva eseguita dal Governo.

Il giovane che aveva un fratello rappresentato da un cambio nell'esercito ha concorso alla leva: non ha potuto accadere che uno di questi cinque casi, o che

questo giovane sia stato riformato, ed allora la questione è molto semplice, se ne sta a casa e non incomoda alcuno; o questo giovane è stato esentato per altre ragioni di famiglia, per eventi sopravvenuti, ecc. e vive in pace nella sua famiglia; oppure questo giovane serve egli stesso, allora dietro questa proposta della Commissione, alla quale però, signori, dovreste dare effetto retroattivo, il Governo manderebbe a casa questo giovane soldato, e la questione non è molto complicata; oppure, o signori, questa famiglia, che probabilmente sarà agiata, avrà domandata la liberazione militare per il suo figlio, avrà pagato i 3100 franchi. Ma, signori, di questi 3100 franchi, 100 franchi sono stati dati come fondo di massa al soldato, ma i 3000 franchi sono stati convertiti in una cartella del debito pubblico a favore di quel medesimo antico soldato, il quale rinunciando al congedo, sta a servire nell'esercito.

Ora che cosa deve fare il Governo? Deve strappare dalle mani di questo vecchio soldato la cartella? Certo che no. Costui è rimasto nell'esercito a questa condizione, con questo premio, e voi non potete toglierglielo.

Ma avvi ancora di peggio se voi considerate il caso che questa famiglia, o perchè ha domandato la liberazione dal Governo e non l'ha ottenuta, o perchè direttamente ha trovato un cambio, abbia messo un surrogato nell'esercito. Ma voi sapete pur bene che il Governo non entra punto nel contratto della surrogazione, egli solo esamina le carte, l'individuo, ecc., ma non va a stipulare egli stesso; la surrogazione è un contratto privato tra il surrogante ed il surrogato.

Dunque, questa famiglia, se andasse in atto questa vostra proposta, che cosa farà? Invece del figlio si trova questo cambio, questo surrogato nell'esercito. Ma secondo la proposta della Commissione, che se ne farà di questo cambio? Ripeto che il Governo non ci entra nel contratto, è un contratto privato. Il Governo, può dire: ebbene, poichè la Camera ha adottato questo principio, io vi lascio libero. Ma il surrogato risponderà, ma no; io ho un contratto col mio surrogante, non con voi, Governo. Ma quello che accadrebbe più facilmente sarebbe che il surrogato, lieto di questa facoltà, se ne andrebbe via, ma avrebbe preso tutto il danaro dal surregante. Dunque qual beneficio ne ritrarrebbe questa famiglia?

Voi vedete, o signori, a quanti inconvenienti si va incontro adottando questa proposta, inconvenienti di pratica, inconvenienti di fatto.

E se il surrogato disertò già? Uno di questi casi può accadere benissimo.

Ma, signori, tutte le volte in cui si parla di questa materia della leva io ho sempre osservato che si sono messi avanti tutti gl'inconvenienti che si crede cagionarsi alle popolazioni da questa benedetta legge del 1854; ma mio Dio! confrontatela pure con tutte le altre, la differenza è immensa. Quando io leggo l'articolo 27 della legge napoletana, non so se debbo raccapric-

ciare o ridere, tanta è la profusione delle esenzioni. Perfino il mastro di posta era esente dal servizio militare! (Segni di stupore)

CADOLINI. E qui ne sono esenti i chierici.

TORRE. Quando parlasi della legge 1854, non si citano mai i vantaggi che ha recati. Io me ne appello alla buona fede dei deputati, e specialmente alla buona fede del mio onorevole amico Panattoni, e poichè egli è venuto a difendere le surrogazioni secondo la legge toscana, io mi rivolgo particolarmente a lui e voglio dimostrargli quali beneficii i Toscani abbiano ricevuto coll'applicazione della nostra legge del 1854, e come quelle pochissime eccezioni, che egli domanderebbe, già siano compensate da centinaia di esenzioni.

Signori, secondo la legge toscana del 1833... MENICHETTI. Non esiste più quella legge.

TORRE... era esente il giovane che avesse un fratello germano o consanguineo immediatamente anteriore al servizio militare, o personalmente rappresentato da un cambio.

Qui comincia subito il vantaggio della nostra legge su quella toscana, poichè, secondo la nostra legge, basta avere un fratello al servizio militare, e non si richiede che sia immediatamente anteriore. Per esempio, secondo la nostra legge, il secondogenito che va a servire prima di essere obbligato alla leva come volontario dà il diritto d'esenzione al primogenito; invece per l'articolo 62, numero 5, della legge toscana questa esenzione non veniva accordata, potendo il primogenito esimere dal servizio militare il secondogenito, ma non questi quello.

Di più, secondo la legge toscana, se questo fratello che si trovava al servizio militare era ufficiale non dava diritto all'esenzione, e questo l'onorevole Panattoni lo sa meglio di me, l'esenzione non era accordata se il fratello non fosse o soldato, o caporale, o sotto ufficiale.

Ora sapete quanti ufficiali toscani abbiamo noi nell'esercito? Essi fanno onore all'esercito, ed io li nomino ad onore della Toscana, ma abbiamo meglio di 1280 uffiziali di quelle provincie, cioè nella proporzione di un ufficiale ogni dodici soldati circa.

Questo, ripeto, ridonda ad onore di quella svegliata e brava popolazione toscana, ma, signori, sono 1285 uomini i quali possono dar diritto ad altrettante esenzioni dalla leva. E credete voi che tutta questa massa di ufficiali abbia accresciuto di poco il numero delle esenzioni in Toscana?

PANATTONI. Domando la parola.

TORRE. Ancorchè sopra 1280 ufficiali non avessero concorso che 150 dei loro fratelli alla leva, e voi avrete già 150 esenzioni.

Di più, o signori, secondo la legge toscana quando si entrava nell'esercito vi si rimaneva e non era lecito più di mettere i cambi; ma la nostra legge invece vi dà facoltà di mettere il cambio anche nell'ultimo giorno del servizio, e quanto grande vantaggio sia questo per le famiglie io non ho bisogno di dimostrarlo, poichè

possono accadere nelle famiglie tante circostanze che non si verificavano al tempo della leva, ma che si verificarono posteriormente quando il figlio si trova già soldato.

Or bene per avere una legge provvida la quale vi lascia la libertà di richiamare in seno della vostra famiglia il figlio che vi sarà necessario, io credo, o signori, che valga la pena di perdere venti o trenta esenzioni per le surrogazioni ed acquistarne delle centinaia, di più, per tanti altri titoli e ragioni che la nuova legge del 1854 vi procura.

Di più, o signori, l'onorevole Panattoni, ed è perciò ch'io l'ho chiamato su questo terreno, ch'egli furbamente (*Ilarità*) ha evitato...

PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'ho già segnato, dopo gli altri però. Voci. Avvedutamente... Accortamente...

TORRE. Accetto la correzione... avvedutamente ha scansato. Secondo la legge toscana una volta entrati in servizio, salvo alcune piccole eccezioni, quando cioè si mandavano in gita illimitata, ciò che non significava mandarli definitivamente a casa, i soldati toscani non ottenevano più congedo alcuno. Or bene nella nostra legge vi è l'articolo 96 che appunto si applica a quelli che sono sotto le armi, e restituisce alle famiglie i soldati che durante il servizio sieno diventati primogeniti di vedova, purchè però non abbiano un fratello abile al lavoro o maggiore di 16 anni. Unici figli maschi di padre entrato nel sessantesimo anno di età; unici figli maschi di padre cieco d'ambi gli occhi; unici figli maschi, ed in mancanza di figli unici, nipoti di madre od avola tuttora vedova; primogeniti d'orfani di padre e di madre minorenni ed indivisi.

Guardate, o signori, quanti casi, direi, postumi, di liberazione dal servizio militare i vostri concittadini hanno acquistato con vantaggio grandissimo delle famiglie.

E di questi congedi dell'esercito se ne danno molti. In questo primo trimestre del 1863 noi abbiamo avuto per applicazione dell'articolo 95, 1365 congedi, per l'applicazione dell'articolo 96, 438: in tutto 1803. Sono 1803 giovani che son ritornati nel seno delle loro famiglie. Ed è perciò che mi pareva che ne valesse assai la pena di ottenere che il reclutamento militare fosse regolato da una legge così provvida come quella del 1854.

Basta che vi ricordi, o signori, l'origine di questa legge; essa è stata studiata e discussa lungamente circa tre anni nel Parlamento subalpino, mentre la legge napoletana e la legge toscana non sono state studiate e discusse, e se lo furono, non furono studiate e discusse che nei gabinetti dei despoti.

La legge del 1854 è informata dai principii i più liberali e più democratici, e fu gran ventura per l'Italia che si trovasse già pronta una legge la quale, d'altronde, nella sua applicazione aveva portato così splendidi frutti nel valoroso esercito piemontese.

Ora, siccome questa questione, o signori, interessa

del pari le provincie toscane e napoletane, sarebbe certamente una mancanza per parte mia se io non accennassi anche di volo i beneficii che ha arrecato questa legge nelle provincie napoletane.

Io ho inteso da molti a lodare l'attuazione di questa legge nelle provincie napoletane: lo stesso egregio segretario della Commissione del brigantaggio quando ci lesse il suo bel rapporto, ci disse che questa legge aveva recato tanti buoni frutti in quelle provincie.

La legge napoletana ammetteva bensì la esenzione pel fratello quando ne aveva un altro al servizio militare, ma solo nel caso che servisse come soldato, caporale o sott'ufficiale, ma non già se serviva come ufficiale, ed ora che quelle provincie contano tanti ufficiali nell'esercito, godono il beneficio di altrettante esenzioni dal servizio in pro delle loro famiglie.

Nella leggo napoletana non si poteva mettere il cambio se non se davanti al Consiglio di leva, quando si presentavano i coscritti, ed alcune volte fu concesso, ma solo poco dopo la presentazione; diffatti abbiamo veduto che per questa consuetudine la prima volta che si è fatta la leva nelle provincie napoletane col nostro sistema, moltissimi impazienti accorrevano al Consiglio di leva per il cambio, quasichè mancasse loro il terreno sotto i piedi, perchè ignoravano appunto che questo cambio lo potevano mettere a loro bell'agio anche nei corpi.

Anche nella legge napoletana non vi era il beneficio dell'articolo 96, ossia dei congedi, meno in certi rarissimi casi, che del resto erano riservati al beneplacito di S. M., e questi rarissimi. Non vi erano adunque questi congedi che portano nel seno delle famiglie tanti individui.

Oltre a ciò, o signori, nelle leggi napoletane vi era un principio che si poteva mettere per cambio colui che non aveva ancora soddisfatto all'obbligo della leva, ed è accordato che quando si è fatta la leva del 1842, vi erano già sotto le armi molti individui della leva dell'età di 20 anni, i quali dovevano concorrere alla leva stessa; ebbene, appunto per rispettare la circolare del generale La Marmora, di cui si è tanto parlato, e per rispettare il fatto compiuto, chè quello era veramente un fatto compiuto, che cosa ha fatto il Governo? Ha detto ai giovani nati nel 1842 e che servivano nell'esercito come cambi: voi non servirete più come cambi d'ora innanzi, e servirete per vostro conto; ma, signori, il Governo non è andato a molestare le famiglie che avevano messo il cambio, perchè l'avevano fatto sotto l'impero di una legge la quale loro lo permetteva.

Signori, io potrei parlare anche di altri vantaggi arrecati dalla legge del 1854 nelle provincie napoletane, ma ormai credo di dover chiudere queste mie parole facendovi riflettere che a me pesa sull'animo un pensiero, ed è questo, che io dirò schiettamente: vedo, o signori, che noi ci preoccupiamo troppo di un pugno d'oro. (Movimenti diversi)

Sì, o signori, ci preoccupiamo troppo di un pugno d'oro.

BICCIARDI. È diritto.

TORRE. Non è diritto, l'ho dimostrato.

Badiamo, o signori, a quel che facciamo: badiamo, badiamo.

Possono, dietro questa proposta della Commissione, accadere gravi inconvenienti. Nelle famiglie napoletane appunto, se voi accettate quell'articolo della Commissione, potranno avvenire delle ingiustizie.

Una famiglia disobbligata, per esempio, la quale ha tre figli, secondo la legge napoletana, avendone dato uno dell'esercito, questa famiglia sarebbe stata esente; or bene, immaginiamo che il terzo figlio di questa famiglia concorra nella leva ventura, che cosa accadrà?

Se questa famiglia ha il secondogenito al servizio militare, è probabilissimo che non avrà diritto all'esenzione colla nuova legge del 1854; ma se invece questa famiglia ha messo un cambio, per la proposta della Commissione avrà sicuramente diritto all'esenzione. E vi sembra questa giustizia?

È egli giusto, io domando, che una povera famiglia che ha messo un figlio nell'esercito non abbia l'esenzione, e abbia l'esenzione chi ha messo un surrogato?

Facciamo il caso della famiglia di cinque figli; se ne ha due nell'esercito, il quinto, in regola generale, deve servire secondo la legge attuale, ma per poco che abbia il terzo rappresentato nell'esercito da un cambio, avverrà che potrà aver diritto all'esenzione; io domando quale giustizia è codesta.

Signori, io conchiudo dicendo, che mi par tempo di por fine a tutte queste aggiunte, a tutte queste variazioni che si vogliono introdurre in una legge la quale è stata studiata da un Parlamento libero quale era il Parlamento subalpino, ed ebbe vigore per tanti anni con felicissimo effetto. Signori, ove si volessero accettare tutti gli emendamenti e le aggiunte che si sono proposte, in verità sarebbe meglio di proclamare addirittura che tutti i giovani nati prima del 1860 nel concorrere alla leva, potranno far valere i loro diritti alla esenzione secondo la legge vigente o le antiche secondo che meglio fosse loro utile. (Bravo!)

BIXIO. Domando la parola per una rettificazione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Bixio per una rettificazione.

BIXIO. Vedo dalla stenografia della Camera che in quelle poche parole che ho detto poc'anzi, avrei invitato la Camera a votare la disposizione transitoria della Commissione.

În verità questo è contrario all'intendimento mio.

lo ho parlato sull'emendamento dell'onorevole Lazzaro, e mio intendimento era che si respingesse l'emendamento Lazzaro e la disposizione transitoria della Commissione.

PRESIDENTE. Tutto il suo ragionamento tendeva a questo. Del resto si terrà conto di questa sua rettifica nel processo verbale.

Il deputato Mancini ha facoltà di parlare.

PANATTONI. Aveva chiesta la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Mancini, perchè quelli che vogliono dare schiarimenti non hanno privilegio su quelli iscritti. (Bravo!)

PANATTONI. Piultosto vi rinunzio. Era per dare uno schiarimento sul testè detto.

PRESIDENTE. Ella è padrone di rinunziarvi.

MANCINI. Se non vi sono altri iscritti dopo di me, cedo la parola al deputato Panattoni.

PRESIDENTE. Ve ne sono sei.

MANCINI. In tal caso parlerò. L'onorevole preopinante, rispondendo al dotto discorso del deputato Panattoni e combattendo la proposta della Commissione, si è anzi tutto occupato della questione giuridica, e di poi ha invitato il suo contraddittore a seguirlo sopra una diversa arena, adoperando così una figura che ritiene dalle abitudini e dal linguaggio di un oratore che è così distinto militare come il colonnello Torre.

Egli ha avuto coscienza della difficoltà di trattare la prima questione, e, mi sia lecito di dirlo, questa difficoltà non dipende tanto da che l'onorevole Torre non abbia e non possa avere famigliari le teorie dei giureconsulti, bensì dall'intrinseca natura delle cose.

Sarei ben curioso di udire da alcuno dei gravi giureconsulti di questa Camera discutere la questione; vorrei veramente udir difendere la tesi dell'onorevole
Torre; e se tutti i giureconsulti che seggono in questa
Camera ciò non fecero e sinora tacquero, sia pur persuaso l'onorevole Torre che ciò avvenne perchè sarebbe
per un giureconsulto confessare di non essere mai andato a scuola di diritto il farsi sostenitore di un assunto somigliante. (Movimenti in senso diverso)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

MANCINI. Io dico dunque che l'onorevole Torre si è trovato innanzi ad un'impresa impossibile, dappoichè non si può riuscire a dimostrare giusto quello che in principio è evidentemente ingiusto.

L'onorevole Torre ha primamente cercato di preoccupare il giudizio della Camera con una specie di questione pregiudiciale, benchè abbia protestato di non volerla sollevare.

Egli ha rammentato due precedenti voti della Camera medesima sulla questione che ora la occupa.

Ma quanto al primo di questi voti in realtà non esiste. Solamente, in occasione della discussione della legge sulla leva nell'agosto dello scorso anno l'onorevole Pauattoni aveva proposto un emendamento.

Siccome gli usi parlamentari della Camera e il nostro medesimo regolamento prescrivono che gli emendamenti debbano primieramente essere svolti dai loro proponenti, e dopo udite le ragioni della proposta si consulti la Camera per riconoscere se sia appoggiata, il che sopratutto è necessario ove si tratti di conseguenze particolari di alcune delle leggi imperanti in qualche provincia dello Stato, le quali non possono essere in generale a notizia dei membri dell'Assemblea, altro non vi fu in realtà se non che, attesa l'assenza dello stesso onorevole proponente dell'adunanza, avvenne quello che tutti i giorni si ripete, cioè quando

s'ignora quale sia la sostanza, lo scopo, il fondamento razionale di una proposta, la si reputa pressochè ritirata ed abbandonata dal proponente, il quale si trovi dall'adunanza assente.

Perciò in questa occasione non vi fu voto della Camera; e se non vi furono individui che appoggiassero quella proposta del collega Panattoni, la ragione ne è evidente, cioè perchè si ignorava quali fossero il tenore, l'intento e la solidità della proposta medesima.

Quanto al secondo voto della Camera sulla proposta di legge dell'onorevole Lovito, non aggiungerò nulla aquello che ha già osservato l'onorevole Panattoni, cioè che la proposta Lovito era immensamente più larga e complessa che non sia l'attuale questione sollevata dalla modesta e specialissima proposta della Commissione. Farò ancora, a giustificazione della stessa Commissione, se pure ne abbia bisogno, una considerazione la quale mi sembra sfuggita all'onorevole Torre, cioè che esiste un voto della Camera intermedio fra il voto di essa sulla proposta di legge dell'onorevole Lovito e la discussione di quest'oggi: gli è il voto col quale la Camera vedendosi presentato un gran numero di petizioni importantissime, le quali sollevavano la presente controversia, anzichè reputare la questione stessa come esaurita e coperta dal voto emesso dall'Assemblea sul progetto di legge Lovito, con sua deliberazione rinviò quelle petizioni alla Commissione incaricata dell'esame di questo disegno di legge, e le diede il formale mandato di esprimere, dietro maturo ed imparziale studio, il proprio avviso sulle medesime. Quando dunque la Commissione non ha fatto che uniformarsi ai voleri della Camera, mi sia lecito di essere meravigliato come mai l'onorevole Torre possa muovere alla medesima rimprovero di avere precisamente ottemperato al ricevuto mandato.

Escludiamo dunque questi argomenti estranei del tutto alla quistione; e vediamo se prima di tutto, giuridicamente, è possibile sostenere la tesi stata testè difesa, benchè virilmente, ed anche abilmente, quanto l'argomento lo permetteva, dall'egregio Torre.

Egli, se non m'inganno, ha sostenuto le seguenti proposizioni: in primo luogo, la surrogazione militare non è un contratto; ha detto, in secondo luogo, che, quand'anche si potesse riguardarla come un contratto, la surrogazione è bensì un fatto compiuto sotto la legge nuova, ma non lo sono egualmente tutti gli effetti che ne possono scaturire. Un solo (egli proseguiva) degli effetti della surrogazione, cioè l'esenzione della persona del surrogante dal servizio militare, è un fatto che parimenti si compie sotto l'antica legge; ma un altro degli effetti, cioè l'esenzione dei propri fratelli, non si può riguardare come un fatto compiuto, è una conseguenza che viene in essere quando già esiste la legge nuova, e quindi non debb'essere regolata da quella legge, sotto l'impero della quale il contratto di surrogazione ebbe luogo.

Finalmente l'onorevole Torre si è molto fermato

sopra l'articolo della nuova legge sul reclutamento, che contiene la clausola abrogatoria di tutte le leggi anteriori che già vigevano nelle singole provincie d'Italia; e chiudeva la sua arringa dicendo che la ristrettissima proposta della Commissione a'suoi occhi fosse poco meno che equivalente all'altra che ormai ciascuna delle provincie italiane continuasse pure a governarsi colle leggi precedenti, e della provvida, e giustamente da lui lodata, legge del 1854 sul reclutamento dell'esercito, non se ne parlasse più.

Imprendendo a confutare questi ragionamenti, credo primamente non potersi seriamente mettere in dubbio che la natura della surrogazione sia quella d'un vero contratto. E qui, o signori, io debbo francamente e lealmente dichiarare che nella questione più complessa riguardante le famiglie disobbligate del Napoletano, si compreudono e si uniscono insieme due argomenti, i quali, per verità, mi sembra che dovrebbero andar distinti. Vi sono esenzioni le quali provenivano direttamente dalla legge napoletana e toscana, nella stessa guisa che se ne trovavano delle somiglianti anche in leggi subalpine, anteriori a quella sul reclutamento del 1854.

Rispetto a questa prima categoria di esenzioni, comprendo la controversia sollevata, se cioè quando una legge nuova sopravviene, la quale abolisca alcune delle esenzioni riconosciute da leggi anteriori, ed invece forse ne introduca altre diverse, ovvero accordi vantaggi e benefizi novelli, sia giusto e ragionevole profittare dei benefizi della nuova, e reclamare ancora l'applicazione dei vantaggi dell'antica.

Vi è poi un'altra categoria di esenzioni profondamente distinta, ed è quella derivante dalle surrogazioni militari, dappoiche qui l'esenzione non è l'opera della nuda legge, la sola legge non accorda a veruna famiglia di rimanere liberata dal servizio militare; ma dichiara che l'effetto dell'esenzione di tutti i fratelli si ottiene, se per avventura con un fatto libero e volontario dell'uomo si addivenga ad una contrattazione per operarsi la surrogazione militare, e si paghi il corrispettivo, il prezzo di questo contratto, il quale non di rado nella forma ancora in cui si esegue, si versa direttamente nelle mani del Governo che ha cura di provvedere un surrogato idoneo e meritevole di essere accettato.

In tal caso adunque la legge fissa e determina quali siano gli effetti, le conseguenze giuridiche che produrra un simile contratto, liberamente, volontariamente, spontaneamente consentito e stipulato, e che si poteva non consentire sotto l'impero d'essa.

Ora, checchè ne sia della prima controversia che non intendo pregiudicare, in questa seconda, cui soltanto è relativa la proposta della Commissione, voglia l'onorevole Torre considerare che è impossibile disconoscere che qui si tratta di effetti giuridici che non sono l'esclusiva opera della legge, ma si tratta inoltre di contrattazioni vere e reali come tutti i contratti, stipulate liberamente, e che poteva non stipulare; nè può disco-

noscere che la stipulazione delle surrogazioni è avvenuta sotto l'impero di una legge che non solo le permetteva, ma passava a determinare quali diritti ed effetti esse producessero.

Ora, quando non possa contrastarsi che la surrogazione militare contenga un vero contratto, non importa, o signori, che questo contratto cada sopra materia d'imposta.

Ha già osservato l'onorevole Panattoni che anche sopra altre leggi d'imposta vedesi permessa la contrattazione; e se la legge medesima stabilisce gli effetti che la contrattazione produca, è evidente che una volta che il contratto sia stato sotto la vecchia legislazione consentito e consumato, il legislatore trova impegnata la propria fede verso coloro i quali non altrimenti si sono determinati a contrattare, fuorchè dopo avere fra loro medesimi innanzi ragionato per esaminare se loro convenisse soggiacere alla legge di una o più surrogazioni militari, onde acquistare quell'ampia sfera di benefizi che la legge imperante nel tempo faceva scaturire da un simile contratto.

Essi erano liberi di contrattare o no; ma quando sulla fede della legge si determinarono di contrattare, ed hanno di fatto contrattato, allora questo contratto è un fatto fedelmente ed irrevocabilmente consumato; le conseguenze di questo contratto non possono giammai venir regolate senza aperta ingiustizia, senza flagrante retroattività, da una legge qualunque diversa da quella sotto l'impero della quale il contratto fu stipulato.

L'onorevole Panattoni ha citato l'esempio di contrattazioni che cadono sulla legge di registro, cioè di registrazioni di atti per somme minori di quelle poscia richieste da una legge ulteriore; ma siami permesso di aggiungere altro esempio che mi sembra anche più analogo.

Molte altre leggi d'imposta e le stesse leggi doganali autorizzavano ed autorizzano certe transazioni, per effetto delle quali, ove si fosse commessa una contravvenzione, il contribuente venisse a liberarsi dalle pretensioni dell'amministrazione.

Ora io domando: quando la legge autorizzava questi contratti di transazione, e simili contratti siansi fatti, sopravvengano pure altre leggi nuove e diverse in seguito, vietino pure simili transazioni per l'avvenire, ma le liberazioni derivano da contratti già stipulati legittimamente, gli effetti giuridici di quei contratti sussistono sempre fermi ed irrevocabili.

Al certo non potrebbesi impedire al legislatore di dire: io voglio che gli effetti di contrattazioni stipulate anche sotto leggi anteriori, siano governati da una legge nuova, e che coloro i quali stipularono tali contrattazioni, oggi ancora, mentre si credono esonerati da ogni obbligazione, vi siano di nuovo assoggettati verso lo Stato, e tornino nuovamente debitori; ma dico che una legge somigliante non potrebbe sfuggire alla censura di retroattività, e non è da presumere che

legislatori onesti e custodi della pubblica fede vogliano mai far di leggi somiglianti.

L'onorevole Torre diceva: non confondete due effetti del contratto: l'uno immediato, cioè la esenzione del surrogante dal servizio militare; questo sarà regolato dalla legge sotto l'impero della quale la surrogazione militare ebbe luogo, appunto perchè è un effetto che avviene immediatamente, mentre ancora si trova in vigore la legge anzidetta; ed un secondo effetto continuativo, mediato e successivo, cioè le conseguenze ultime (come egli si esprimeva) del contratto di surrogaziene, le quali vengono a verificarsi sotto l'impero d'una legge novella, diversa dalla prima, d'una legge che più non riconosce quelle conseguenze che la legge anteriore attribuiva al contratto; e queste altre conseguenze non possono sussistere appunto perchè incontrano un ostacolo nell'avvenuta promulgazione della legge nuova.

Mi perdoni l'onorevole Torre; finchè la legge antica esiste non potrebbe nè anche sollevarsi il dubbio; finchè la legge antica dura in vigore è naturale che non possa derivare dalle surrogazioni militari altro effetto fuorchè quello dalla legge stessa stabilito.

Quando s'impegna la controversia tra i giureconsulti? Precisamente quando il contratto fu stipulato sotto una legge anteriore ed abrogata: e certi effetti di esso si realizzano dopo essere sopravvenuta una legge nuova, la quale non riconesca più nei contratti che si facessero ulteriormente quelle conseguenze che pur ne faceva derivare la legge anteriore. Allora si solleva la questione (ed essa si annovera tra le questioni elementari di diritto che si propongono nelle scuole): quale legge regolerà gli effetti del contratto? La legge nuova sotto l'impero della quale questi effetti si verificano, o la legge sotto l'impero della quale il contratto fu stipulato? Tutti vi risponderanno ad una voce, associandosi alla soluzione data dalla Commissione, dall'onorevole deputato Panattoni e da me. Sarebbe impossibile che un allievo di diritto potesse essere approvato in un esame, se per avventura egli proponesse una soluzione diversa. Si tratta dunque di dire al Parlamento: votate un articolo di legge, il quale sarebbe d'una così evidente e flagrante retroattività ed ingiustizia, da ravvisarsi in aperta ripugnanza con principii elementari tradizionali immutabili, e che è impossibile siano mai diversamente professati ed insegnati. Vede da ciò l'onorevole Torre che non si tratta già di una opinione più o meno probabile, nè di una argomentazione ingegnosa e sottile, ma di massime elementari e fondamentali di diritto e di giustizia.

Ora vogliamo prendere sopra di noi la responsabilità di fare leggi, le quali distruggano l'effetto dei contratti già stipulato sotto anteriori leggi diverse? Si badi al pericolo di un simile esempio. Domani il Parlamento potrebbe fare una legge, con cui stabilisse che i contratti consentiti dai cittadini sotto i tanti particolari Codici, che speriamo d'abrogare, ai quali è nostro desiderio di surrogare un Codice generale italiano, invece

d'essere retti da queste parziali legislazioni, sotto l'impero e sulla fede delle quali furono stipulati, dovranno essere governati nel modo che a noi piacerà di stabilire e determinare nel nuovo e futuro Codice generale. No, signori, è impossibile metterci sopra questo cammino lubrico pericoloso, che condurrebbe alla spoliazione de' diritti e irrevocabilmente quesiti, all'abuso, all'oppressione, all'assurdo.

Finalmente l'onorevole Torre ha domandato, se abbiamo letto l'articolo 4 della legge 30 giugno 1860 e l'articolo 3 della legge 13 luglio 1862. Questi articoli contengono in termini chiarissimi una clausola derogatoria di tutte le leggi anteriori già vigenti nei cessati Stati italiani, sulla leva. Ma mi permetta l'onorevole Torre, che qui ancora io richiami alla sua considerazione ciò che testè diceva. Appunto se le leggi medesime non si trovassero già abrogate, ma tuttora fossero in vigore, sarebbe inutile, anzi impossibile la questione che oggi discutiamo. È precisamente in conseguenza dell'abrogazione di quelle leggi, che nasce la controversia, se gli effetti dei contratti stipulati sotto le medesime debbano essere misurati e regolati da esse, ovvero dalla nuova legge, che prese il loro posto.

Pertanto io conchiudo questa discussione giuridica, dichiarando, che riducendosi la questione puramente e semplicemente nei limiti delle conseguenze dei già stipulati contratti di surrogazione militare, la proposta della Commissione risulta giustificata in modo evidente ed incontrastabile e circoscritta in limiti così riservati, angusti e circospetti, che non tendono ad altro se non a fare salvo ed integro un grande principio, uno di quegli alti e salutari principii che sono riguardati come i protettori dei diritti di proprietà legittimamente garantiti, della quiete e della sicurezza delle umane società.

L'onorevele Torre, impaziente di abbandonare il campo giuridico, ha invitato i suoi contradditori a seguirlo sopra un altro terreno, sul quale alla mia volta io dovrei riconoscermi debole ed incompetente.

Ho ascoltato con grande attenzione i suoi argomenti, supponendo che non ne sarebbero mancati dei poderosi a chi ha tanto dominio nella materia; ma debbo confessare (sarà forse la profonda convinzione contraria del mio spirito che mi ha impedito d'apprezzare il valore di tali argomenti), debbo confessare che non ho avuto bisogno di cognizioni e studi tecnici e speciali per ravvisarli di facile confutazione.

Con un primo argomento messo innanzi dall'onorevole Torre egli ha rammentato che si sono già fatte in Italia cinque leve; ed ha soggiunto, con una formola più vivace che parlamentare, di non sapere se la Commissione durante questi ultimi anni abbia vissuto nel mondo della luna, e se la medesima sia stata più astuta che ingenua nel presentare alla Camera la sua odierna proposta.

Io credo che la Commissione non abbia voluto fare nè dell'astuzia, nè dell'ingenuità; essa ha inteso solamente declinare la responsabilità di un'aperta ingiustizia.

Ed invero la Commissione, malgrado le cinque leve

già fatte, nelle quali il Ministero erasi ostinatamente ricusato a riconoscere, nelle surrogazioni militari avvenute sotto le leggi anteriori, l'applicabilità degli effetti stabiliti in quelle leggi, si trovò investita, per ordine della Camera, dell'esame di un gran numero di petizioni con cui i citta; lini italiani reclamavano precisamente contro ciò che in tali cinque leve si fosse ingiustamente, a loro senso, dal Governo praticato.

Vorrebbe forse l'onorevole Torre, presupponendo il Governo infallibile nell'intendere ed interpretare le leggi, annullare il diritto di petizione, anziehè riguardarlo come uno dei diritti costituzionali più importanti e più preziosi de' cittadini? Ad ogni modo non è mai tardi correggere l'errore e l'ingiustizia.

L'onorevole Torre replicava: « noi non abbiamo interpretato, abbiamo eseguito la legge. »

Ma egli dovrebbe sapere che tutti i giorni in questa materia suole ricercarsi e contendersi, se una legge sia così chiara, come a taluna delle parti essa sembra, da non doverla che eseguire; o se essa, secondo l'assunto di altri interessati, lasci luogo a ragionevoli incertezze e dubbi, sì che la si debba interpretare.

Per altro, quando l'onorevole Torre nella nostra speciale quistione ci dice: noi abbiamo puramente e semplicemente eseguita la legge nuova; io gli credo. Ma osservo che la questione attuale consiste appunto nell'esaminare se nella soggetta materia della già avvenuta surrogazione militare la legge nuova dovesse essere eseguita, o invece dovesse essere tuttora applicata l'antica, per determinare le giuridiche conseguenze di quelle contrattazioni. E quando la Camera ha incaricato la Commissione di studiare una tale questione e di presentarle le opportune proposte, con qual diritto si può fare rimprovero a' nostri commissari di essersi svegliati dopo aver dormito nel mondo della luna?

Il secondo argomento dell'onorevole Torre consiste nell'obbiettare i seri inconvenienti e le gravi difficoltà pratiche cui andrebbesi incontro nel mettere in esecuzione l'articolo proposto dalla Commissione; ma se non vado errato, le molte difficoltà si riassumono in quest'unica. Egli ha detto: quando voi avrete dichiarato che i surrogati de' chiamati in servizio, appartenenti a famiglie già esonerate per avere somministrato il cambio militare sotto le leggi anteriori, non siano più obbligati a rimanere in servizio, che ne avverrà? Certamente questi surrogati, attualmente sotto le armi, avranno diritto al loro congedo, e se ne andranno. E fin qui sono anch'io d'accordo coll'onorevole Torre, perchè tale sarà precisamente l'effetto della disposizione proposta dalla Commissione, laddove sia approvata dalla Camera e ridotta in legge. Ma allora (egli aggiunse) come farà il Governo? A chi si daranno le lire 3000, le quali costituiscono il prezzo del servizio di questi surrogati, e che già ridotte in una cartella del debito pubblico vincolata sotto il nome de' surrogati stessi, dovrà, o restituirsi ai surroganti, o lasciarsene ai surrogati la disponibilità, malgrado la cessazione del loro servizio?

La risposta è semplicissima. Le lire 3000 furono il pattuito compenso per l'individuo che non solo promette di prestare, ma presta effettivamente in surrogazione altrui il servizio militare per un certo tempo; e precisamente per ciò si tengono vincolate ed in serbo, perchè rappresentano il prezzo del servizio da prestarsi pel periodo di tempo contemplato nella legge.

Ora, poichè il surrogato, dopo pochi mesi, cessa dal prestare il promesso servizio militare, è libero di andarsene, ottiene il suo congedo; è evidente che da ciò viene necessariamente modificata la misura del pattuito compenso; ed egli non avrà certamente il diritto di ritenere l'intero prezzo di un servizio che in gran parte non avrà prestato...

TORRE. Ma lo ha preso.

MANCINI. Conseguentemente vi sarà in proposito una particolare contestazione a regolare tra il surrogante ed il surrogato, dappoichè se non ha prestato il servizio per tutto il tempo convenuto è evidente che non può pretendere l'opera ed il prezzo.

Ma dice l'onorevole Torre che il prezzo gli fu già pagato, trovandosi convertito in una cartella nominativa del debito pubblico a lui intestata; ed io alla mia volta chiedo, al postutto, che mai potrebbe derivarne? L'amministrazione non ha proprie ob bligazioni; dunque non vi saranno difficoltà pratiche dal suo punto di vista. Che importa ora al ministro della guerra che ci sia o no controversia tra surrogante e surrogato? Essa non riguarderà l'amministrazione; sarà una questione affatto particolare tra due contraenti.

Se dunque a ciò si riducono le temute difficoltà pratiche, gl'inconvenienti gravi che atterrivano tanto l'onorevole Torre per me dichiaro che non mi spaventano menomamente, nè possono spaventare alcuno.

Finalmente l'onorevole Torre ha tessuto una lunga rassegna dei vantaggi e benefizi introdotti nelle varie provincie italiane, a fronte delle varie leggi sulla leva ivi preesistenti, colla legge del 1854, che egli ha chiamata provvida, e che ha raccomandata sopra tutte perchè preparata dagli studi e dalle discussioni del Parlamento subalpino, mentre le altre anteriori, anche solo perchè non illuminate da una somigliante discussione, nè fatte per reggere libere popolazioni, debbano essere considerate difettose e imperfette, conchiudendo che perciò l'esecuzione della legge del 1854 sia in ogni caso preferibile.

Riconosco volentieri che questa legge nuova accorda certi vantaggi e benefizi, e che essa è preferibile alle leggi anteriori; ma io fino ad un certo punto posso associarmi alla conclusione che ne desume l'onorevole Torre, sempre che non si voglia spingere tant'oltre la venerazione per questa nuova legge, da pretendere che anche i contratti stipulati sotto le leggi anteriori debbano produrre gli effetti stessi dei contratti di surrogazione che si facciano sotto la legge anzidetta, e non già gli effetti stabiliti e regolati unicamente ed esclusiva-

mente dalle leggi, sotto l'autorità ed impero delle quali il contratto fu fatto.

La legge nuova conterrà benefizi ed esenzioni che non contenevano le antiche, ma si sa tale essere il naturale risultamento della perfettibilità e del progressivo miglioramento della legislazione in ogni suo ramo, che fra le modificazioni introdotte da nuove leggi rispetto alle antiche, coloro che avevano dapprima dei vantaggi, li perdono, e possono invece ottenerne altri.

Ma non veggo come quest'argomento possa menarci alla conclusione, che i contratti stipulati sotto l'impero della legge antica debbono essere, a dispetto degli ovvii ed elementari principii di diritto, governati, quanto ai loro effetti, non dalla legge, sotto l'impero della quale furono fatti, ma dalla nuova legge.

Questo non potrà mai dimostrare l'onorevole Torre, e però mi permetta francamente di dirgli, che sul terreno diverso sul quale egli si è collocato, non mi pare che sia riuscito, con tutta la sua abilità, a dimostrare che l'ingiusto sia giusto, ed a persuaderci che noi possiamo fare una legge assolutamente retroattiva, ripugnante alle regole di giustizia, e vera anomalia nella storia dei provvedimenti legislativi.

Io quindi conchiudo che, malgrado gli sforzi ed i ragionamenti dell'onorevole Torre, il concetto fondamentale della disposizione che ci viene proposta dalla Commissione mi sembra giusto, con riserva degli emendamenti secondari che in essa possano introdursi; e che la Camera non può respingerla se non vorra trascorrere a dare un esempio grandemente pernicioso.

Nè dica l'egregio preopinante che noi diamo troppa importanza ad un pugno d'oro. Ho udito una voce che opportunamente rispose a questo appunto, ed alla quale di cuore mi associo: non essere già questione del pugno d'oro che si paga in una surrogazione militare, ma si tratta invece di far man bassa senza necessità di uno dei principii che possono riguardarsi come il fondamento delle civili società.

Io vedo in pericolo uno di questi principii, e non sarà mai ch'io dia favorevole il voto ad una legge che mi si mostri macchiata della violazione dei diritti acquistati, che riposino sulla fede di contratti irrevocabilmente conchiusi e stipulati sotto l'impero di leggi anteriori.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESER-CIZIO DELLA FERROVIA DA TORINO A CAVA DI ALZO.

GUGLIANETTI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge per la cessione al Governo dell'esercizio della ferrovia da Novara a Cava d'Alzo.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita, e si vedrà poi quando s'avrà a porre all'ordine del giorno.

La seduta è levata a mezzogiorno.

202